



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 170 IN SEDUTA DEL 21/12/2023

OGGETTO	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I. ED APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE/RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022.
---------	---

Nell'anno duemilaventitre addì 21 del mese di dicembre alle ore 20:53 si è riunito il Consiglio Comunale Residenza Municipale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Armelao Mauro	Sindaco	X	
2	Boscolo Capon Beniamino	Presidente	X	
3	Vianello Davide	Vice Presidente	X	
4	Penzo Barbara	Vice Presidente		X
5	Montanariello Jonatan	Consigliere Anziano	X	
6	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
7	Salvagno Maurizio	Consigliere Comunale	X	
8	Boscolo Chiodoro Mattia	Consigliere Comunale	X	
9	Nicchetto Luigi	Consigliere Comunale		X
10	Gorini Marcello	Consigliere Comunale	X	
11	Nardo Lorenzo	Consigliere Comunale	X	
12	Mancini Massimo	Consigliere Comunale		X
13	Hannot Katia	Consigliera Comunale	X	
14	Boscolo Meneguolo Matteo	Consigliere Comunale		X
15	Bullo Claudio	Consigliere Comunale	X	
16	Griguolo Riccardo	Consigliere Comunale	X	
17	Donà Francesca	Consigliera Comunale	X	
18	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
19	Boscolo Chio Maria Rosa	Consigliera Comunale	X	
20	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Veronese Marco	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Fasiolo Lucio	Consigliere Comunale	X	
23	Rossi Roberto	Consigliere Comunale	X	
24	Stecco Daniele	Consigliere Comunale	X	
25	Penzo Alessandra	Consigliera Comunale	X	
<b>TOTALE</b>			21	4

Partecipa alla seduta il dott. Tiozzo Netti Michele Vice Segretario del Comune.

Il sig. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”;
- che i commi 611, 612, 613 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) hanno fornito i primi criteri per avviare i processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie unitamente alle finalità da perseguire;

**Dato atto** che nell'ambito dell'articolato processo di razionalizzazione delle partecipazioni avviato con la citata L. 190/2014, va preliminarmente esaminato il percorso attivato dal Comune di Chioggia in cui va debitamente tenuto conto dei cambiamenti normativi intervenuti in materia di processi di razionalizzazione:

- nel 2015 è stato redatto dal Sindaco il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, corredato da relazione tecnica;
- con deliberazione n. 83/2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Chioggia”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2016 l'Ente ha provveduto alla “integrazione ed attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate... omissis”;
- nel 2016 il legislatore introduce il nuovo T.U.S.P. (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) con D.Lgs. 175 del 19/08/2016, e successive modifiche apportate con D.Lgs. 100/2017 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 175/2016);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha provveduto ad adottare il nuovo “piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 il Comune ha provveduto ad adottare il “piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2019 il Comune ha provveduto ad adottare “integrazione ed aggiornamento al piano razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente” in relazione alla partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl”;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 17/12/2019 il Comune ha provveduto ad adottare il “nuova revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 29/12/2020 il Comune ha provveduto ad adottare il “revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208 del 20/12/2021 il Comune ha provveduto ad adottare il provvedimento: “revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del 19/12/2022 il Comune ha provveduto ad adottare il provvedimento: “revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”.

**Considerata** in particolare la normativa di cui D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) “le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;

**Atteso** che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato al citato comma 1 art 4 del T.U.S.P, possono mantenere partecipazioni, tra le altre, in società che ai sensi del successivo comma 2 svolgono attività di:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

**Rilevato che:**

- art. 24 T.U.S.P. (che dispone “comma 1”. “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro (il 30 settembre 2017), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla (...) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.”),
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha regolarmente provveduto a redigere il proprio piano di ricognizione e revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle oggetto di idonei piani di razionalizzazione;

**Dato atto che**, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi, comma 1 “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omissis..”.

**Tenuto Conto** che ai fini di cui sopra devono essere oggetto di Piani di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una delle seguenti condizioni previste puntualmente al comma 2 del medesimo art. 20 del TUSP secondo cui: “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500.000 euro per il solo primo triennio di applicazione ai sensi dell'art. 26 comma 12 quinquies del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

**Precisato** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico delle Partecipate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, all'efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto comunque della salvaguardia del patrimonio pubblico, degli equilibri economico finanziari e delle scelte strategiche che ciascun Ente è chiamato ad adottare, per la cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**Valutate** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, al miglior e più efficace soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato, alla strategicità in termini di governance e controllo sui servizi erogati ai cittadini, alla salvaguardia del patrimonio pubblico e degli investimenti.

**Tenuto Conto** che il presente esame ricognitivo di razionalizzazione periodica è stato regolarmente effettuato coerentemente con quanto previsto dal T.U.S.P, art. 20, ed inoltre tenuto conto delle linee guida stilate dagli altri soggetti preposti.

**Preso atto** degli ambiti di autonomia, discrezionalità e responsabilità degli Enti evidenziati, tra gli altri, nelle deliberazioni della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ad oggetto "linee di indirizzo in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni", deliberazione Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto "linee di indirizzo per le ricognizioni ed i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Territoriali" in cui si evidenziano, tra l'altro, come "l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione, che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime, dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo del legislatore di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate", ed inoltre tenuto conto della deliberazione Corte dei Conti - sezione regionale di controllo Lombardia, n. 413/2019/PAR, in cui si osserva come "all'atto ricognitivo possa corrispondere un esito rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente la scelta effettuata".

**Dato Atto** che alla data del 31/12/2022 dall'esame dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, le partecipazioni dirette del comune di Chioggia, che già nell'ambito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 l'Ente ha stabilito di mantenere, rispettano tutti i parametri ed elementi previsti dal D.Lgs. 175/16 e s.m.i, e sono le seguenti:

- ➔ SOCIETÀ SERVIZI TERRITORIALI - SST S.p.A. – c.f. 02875570273. Quota partecipazione 100%;
- ➔ ACTV S.p.A. – c.f. 80013370277. Quota partecipazione 11,27%;
- ➔ VERITAS S.p.A – c.f 03341820276. Quota partecipazione 8,26%.

**Ritenuto**, nell'ambito della presente razionalizzazione periodica (art. 20 T.U.SP.) e quindi alla luce dell'analisi di assetto complessivo effettuata di confermare il mantenimento della propria partecipazione diretta in S.S.T. spa, ACTV spa e VERITAS spa in quanto società strategiche e fondamentali per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini, che rispettano alla data del 31/12/2022 tutti i parametri previsti dal T.U.S.P. come si evince dall'allegato A al presente provvedimento e che non necessitano l'adozione di interventi di razionalizzazione.

•**Vista** la nota di Utilitalia del 11/2019 in cui viene indicato come una partecipazione debba essere continuamente monitorata, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di convenienza complessiva tale da renderla idonea e indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; valutazioni che non possono darsi per acquisite in via permanente, ma, viceversa, da sottoporre a una "rivisitazione" - almeno annuale - in maniera approfondita e ben motivata sotto tutti i profili: istituzionali e di economicità.

**Tenuto Conto** che il Comune di Chioggia alla data di rilevazione del 31/12/2022 possiede due partecipazioni indirette per il tramite di S.S.T spa e nello specifico:

- Chioggia Ortomercato del Veneto srl (P.I. 03942010277), quota di partecipazione 42%;
- Chioggia Terminal Crociere srl in liquidazione (c.f. 04239930276), quota di partecipazione 10%.

**Evidenziato**, con riferimento alla Società Chioggia Ortomercato del Veneto srl, che:

- in data 13/03/2019 il Comune ha provveduto ad adottare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 ad oggetto “integrazione ed aggiornamento al piano razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente”, in considerazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio dello stato, n. 145 del 30 dicembre 2018, ed in particolare dell'art. 1 comma 723 che prevede: “dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente 5 bis: a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile, nel triennio precedente la ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”, con il conseguente mantenimento della partecipazione indiretta nella Società Ortomercato del Veneto srl **sino al 31 dicembre 2021**;
- in data 20/12/2021 il Comune ha provveduto ad adottare la delibera di Consiglio Comunale n° 208 ad oggetto: “Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”; e che, in considerazione delle novità introdotte dal D. legge 25 maggio 2021 n° 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n° 106, che ha aggiunto il comma 5 ter all'articolo 24 del D Lgs. 175/2016 che prevede quanto segue: “Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019, autorizzando così il mantenimento delle partecipazioni sino al 31 dicembre 2022.” ha disposto il mantenimento della partecipazione indiretta nella Società Ortomercato del Veneto srl **sino al 31 dicembre 2022**;
- in data 19/12/2022 il Comune ha provveduto ad adottare la deliberazione di Consiglio Comunale n° 157 ad oggetto: “Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e

smi” con la quale ha stabilito il mantenimento della partecipazione indiretta nella società Ortomercato del Veneto srl **sino al 31 dicembre 2023**, incaricando al contempo S.S.T. s.p.a. affinché verifichi la possibilità di elaborare un piano strategico aziendale di medio/lungo periodo finalizzato ad incrementare il volume d'affari di Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. al fine di rispettare il parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016.

**Preso atto:**

- dei risultati conseguiti dalla società Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. nel corso del 2022, che continua a rispettare, alla data del 31 dicembre 2022, tutti i requisiti ed i parametri stabiliti dal T.U.S.P., con la sola esclusione del limite di fatturato medio previsto dall'art. 20, comma 2, lettera d., che risulta altresì in diminuzione;
- della nota acquisita al protocollo comunale n° 68511 in data 5 dicembre 2023 con la quale S.S.T. s.p.a. ha comunicato i risultati dello studio effettuato su incarico del Consiglio Comunale conferito con deliberazione n° 157 del 19 dicembre 2022, che possono essere così sintetizzati: “...dal lavoro svolto, sulla base di assunzioni ipotetiche con basso grado di realizzabilità, si può concludere che, allo stato attuale, Chioggia Ortomercato srl non sembrerebbe avere la possibilità di incrementare il volume di affari ad un importo di almeno Euro 1 milione ovvero al livello richiesto dall'art. 20, c. 2, lett. d) del D. Lgs 175/2016 (TUSP)”.

**Vista** la recente deliberazione n° 23 del 10 luglio 2023 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Valle d'Aosta ad oggetto: “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2021” in cui la Corte di Conti, con riferimento ad una partecipazione detenuta da un Comune la cui società non raggiunge il fatturato minimo medio di un milione di euro previsto dall'art. 20, comma 2, del TUSP a pag. 32 rileva: “In continuità con le precedenti relazioni, la Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente a fronte delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, tenuto conto del settore in cui opera e dei maggiori oneri rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore e della redditività della società, come indicato dall'Ente. La Sezione rinnova l'invito all'Ente a monitorare il fatturato, in quanto ancora al di sotto – seppur non di molto - della soglia richiesta dalla normativa. Con lettera del 15 giugno 2023, la Sezione ha trasmesso all'Ente l'estratto del presente referto, specificando che, tenuto conto che dall'analisi della documentazione non erano emerse particolari criticità, qualora l'Ente non avesse formulato eventuali osservazioni, i contenuti dello stesso sarebbero stati oggetto di approvazione definitiva. L'Ente non ha fatto pervenire osservazioni.”.

**Tenuto conto** del contesto geografico, territoriale, socio-economico e dell'indotto in cui opera Chioggia Ortomercato del Veneto srl.

**Valutato** quindi per la partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl, per tutte le considerazioni sopra esposte, evidenziate nell'allegato A al presente provvedimento, di acquisire ulteriori elementi di valutazione, tesi ad adottare una più serena e ponderata decisione che tenga conto di tutte le conseguenze che la stessa potrà avere, anche sul piano occupazionale e sull'indotto economico del settore agricolo locale, caratterizzato da un'alta strategicità, tenuto conto che la Società continua a produrre un utile di esercizio e non vi sono oneri economici diretti o indiretti a carico del Comune, si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta in Ortomercato del Veneto s.r.l., sino al completamento delle operazioni di seguito indicate e comunque non oltre il 31

dicembre 2024: verificare tramite il competente Servizio Comunale, in collaborazione con S.S.T. spa, la possibilità di trasformare il Mercato di Brondolo da Mercato alla produzione a Mercato all'ingrosso, come prospettato nel documento presentato da SST spa in data 5 dicembre 2023. La valutazione di una possibile trasformazione del Mercato, quale attività prodromica necessaria ed indispensabile al fine di verificare la possibilità di una gestione diretta del Mercato Orticolo di Brondolo da parte di SST spa, dovrà avvenire nel rispetto dei dettami e procedimenti previsti dalla legislazione regionale vigente, tenendo conto di tutti i possibili vantaggi e svantaggi che la stessa potrà comportare.

**Evidenziato**, con riferimento alla società Chioggia Terminal Crociere s.r.l. in liquidazione, che:

- il Decreto legge 103/2021 “Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro” convertito dalla legge 125/2021 che con l'art. 1, comma 2, ha stabilito che: “Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - stazza lorda superiore a 25.000 GT; .....”
- lo stesso decreto (art. 2) ha fissato un percorso per individuare approdi alternativi presso il porto commerciale di Venezia ed ha nominato Commissario Straordinario, con poteri speciali sino al 31 dicembre 2026 per la gestione della transizione, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con l'obiettivo tra gli altri “realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT”;
- il decreto legge 68/2022 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, convertito dalla legge 108/2022, in particolare l'art. 4, comma 1, il quale stabilisce che: “Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 settembre 2021, n. 125](#), è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo [articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia](#), destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario indica, nella relazione periodica prevista dal comma 2-bis del citato [articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021](#), lo stato di realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo del presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.”;
- con l'assemblea straordinaria del 10 novembre 2022, innanzi il notaio Bandieramonte, i soci hanno deciso lo scioglimento della società con la contestuale nomina del Commissario liquidatore dott.ssa Zillio Valli, in quanto hanno accertato di essersi create le condizioni di cui all'art. 2484 del codice civile ritenendosi manifestata, in seguito a sopravvenuti cambiamenti normativi: “l'estrema difficoltà di raggiungere l'oggetto sociale”;
- le operazioni di liquidazione sono continuate durante il 2023 con la vendita di tutti i beni della società ed il pagamento di una grossa parte dei fornitori (cfr. Relazione del Liquidatore al bilancio 2022) e che le operazioni di liquidazione della società si concluderanno presumibilmente nel 2024.

**Rilevato**, in considerazione del percorso realizzato in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate, che il Comune di Chioggia alla data del presente atto ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle partecipazioni dirette da 4 a 3 società, mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- reinternalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione adeguamenti statutari e patti parasociali;
- messa in liquidazione della partecipazione indiretta detenuta per il tramite di S.S.T. s.p.a. in Chioggia Terminal Crociere s.r.l. (quota 10% del capitale sociale per € 4.000,00);
- avvio e completamento da parte di S.S.T. s.p.a. di un'analisi tesa a verificare la possibilità di incrementare il fatturato medio di Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. per renderlo coerente con le prescrizioni del TUSP dalla quale è emersa l'impossibilità di raggiungere il risultato auspicato.

**Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale 171 del 25 ottobre 2021 con la quale sono stati approvati gli "indirizzi generali di governo" della nuova Amministrazione comunale, che contengono le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;
- la delibera del consiglio comunale n° 82 del 28.07.2022 di approvazione del documento unico di programmazione (dup) 2023-2025;
- la delibera del consiglio comunale n° 5 del 19.01.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) per l'esercizio finanziario 2023-2025;
- la delibera del consiglio comunale n° 7 del 23.01.2023 immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025.

**Visti:**

- il d. lgs. 201 del 30 dicembre 2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", in particolare l'art. 30 che stabilisce quanto segue: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni **servizio affidato**, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. (5)  
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016](#). **Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.**  
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il decreto direttoriale del 31 agosto 2023 emanato dal M.I.M.I.T. ad oggetto: "Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete".

- La nota protocollo n 63236/2023 inviata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
- La nota protocollo n 63788/2023 inviata dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.
- La nota protocollo n 65970/2023 inviata da S.S.T. s.p.a.
- La nota protocollo n 67472/2023 inviata da A.C.T.V. s.p.a.
- **L'appendice all'Allegato A** al presente provvedimento intitolato: "Ricognizione e verifica periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house. relazione ex art. 30, comma 2, del d. lgs 201/2022 (Appendice al piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d. lgs 175/2016).

**Dato atto** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 della L. n.241/1990 e art. 7 del D.P.R. n.62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L..

**Visto** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 105 del 27 luglio 2023 e allegato al presente provvedimento.

**Preso atto** del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente.

**Preso atto** del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente.

- Visto il d. lgs. 267/2000 e smi.
- Visto il d. lgs. 175/2016 e smi.
- Visto il d. lgs 201/2022 e smi.
- Visto lo Statuto Comunale.
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
- Visti gli strumenti di programmazione economico finanziaria.

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta.

con voti favorevoli 13, contrari 7 (Montanariello Jonatan, Salvagno Maurizio, Tiozzo Fasiolo Lucio, Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele), astenuti 1 (Veronese Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 21 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (piano e relazione tecnica **allegato A**) detenute alla data del 31 dicembre 2022, unitamente all'appendice dell'Allegato A intitolata: "Ricognizione e verifica periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house. relazione ex art. 30, comma 2, del d. lgs 201/2022 (Appendice al piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d. lgs 175/2016);

3. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette rispettose di tutti i parametri previsti dal T.US.P per cui non si rendono necessari interventi di razionalizzazione:

- S.S.T. s.p.a.
- A.C.T.V. s.p.a.
- V.E.R.I.T.A.S. s.p.a.

4. per le società indirette, le quali rientrano all'interno del Piano di Razionalizzazione dell'Ente in quanto alla data del 31/12/2022 ricorrono uno o più dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP (come meglio evidenziati nelle schede di dettaglio contenute nell'allegato Piano di razionalizzazione alla data del 31/12/2022 – allegato A) di:

- prendere atto che gli esiti dello studio affidato dal Consiglio Comunale a SST spa con delibera 157/2022 sono stati anticipati al Comune in data 5 dicembre 2023, prot. n 68511 e dai quali si evince l'impossibilità per Chioggia Ortomercato del Veneto srl di incrementare il fatturato ai limiti minimi previsti dal d lgs 175/2016;
- acquisire ulteriori elementi di valutazione, tesi ad adottare una più serena e ponderata decisione, che tenga conto di tutte le conseguenze che la stessa potrà avere, anche sul piano occupazionale e sull'indotto economico del settore agricolo locale, caratterizzato da un'alta strategicità;
- tenuto conto che la Società continua a produrre un utile di esercizio e non vi sono oneri economici diretti o indiretti a carico del Comune di Chioggia, mantenere la partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l., che attualmente opera in un mercato alla produzione, sino al completamento delle seguenti operazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2024: verificare tramite il competente Servizio Comunale, in collaborazione con S.S.T. spa, la possibilità di trasformare il Mercato di Brondolo da Mercato alla produzione a Mercato all'ingrosso, rilevato quale vincolo di gestione dallo studio svolto per la realizzazione del piano strategico aziendale presentato da SST spa in data 5 dicembre 2023. La possibile trasformazione del Mercato, quale attività prodromica necessaria ed indispensabile al fine di verificare la possibilità di una gestione diretta del Mercato Orticolo da parte di SST spa, dovrà avvenire nel rispetto dei dettami e procedimenti previsti dalla legislazione regionale vigente, tenendo conto di tutti i possibili vantaggi e svantaggi che la stessa potrà comportare.
- prendere atto che per la società Chioggia Terminal Crociere srl in liquidazione, nel corso del 2023 sono proseguite le operazioni di liquidazione con la vendita di tutti i beni della Società ed il pagamento di una buona parte dei debiti v/fornitori e che le stesse saranno completate nel corso del 2024;
- incaricare S.S.T. s.p.a., Società titolare della partecipazione diretta in Chioggia Terminal Crociere srl in liquidazione, affinché ponga in essere tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di propria competenza necessari per il completamento delle operazioni di liquidazione della Società.

5. di prendere atto dei risultati raggiunti nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 comma 4 del T.US.P. (contenuti all'interno del medesimo allegato A alla presente deliberazione);

6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune e tra queste ad S.S.T per l'attuazione di quanto di propria competenza;

8. che il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sia trasmesso con le modalità di cui all'articolo all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP e comunque secondo le modalità a tal fine individuate;

9. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al piano di razionalizzazione, in amministrazione trasparente del sito istituzionale, alla sezione provvedimenti, ed alla sezione enti controllati, sottosezione provvedimenti ai sensi dell'art. 22 lettera d-bis del d. lgs 33/2013.

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 13, contrari 7 (Montanariello Jonatan, Salvagno Maurizio, Tiozzo Fasiolo Lucio, Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra, Stecco Daniele), astenuti 1 (Veronese Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 21 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare corso al provvedimento.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.  
06/12/2023

IL DIRIGENTE  
Settore Economia e Finanza  
dr. Daniele Lazzarini

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

7/12/2023

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Daniele Lazzarini)  
FIRMATO DIGITALMENTE

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Vice Segretario

Tiozzo Netti Michele  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente

Boscolo Capon Beniamino  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 05/01/2024 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 05/01/2024

Funzionario delegato  
Mauro Rosteghin  
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:



**RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA DEL 31  
DICEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.  
175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO  
(COMPRESA APPENDICE DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2, D. LGS.  
201/2022)**

**Sulla base delle linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di  
razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali  
emanate dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con  
deliberazione n° 22/SEZAUT/2018/INPR**

*Comune di Chioggia (Prov. Ve) – c.f. / p.iva 00621100270*

# **CITTÀ DI CHIOGGIA**

## **SETTORE ECONOMIA E FINANZA**

### **SERVIZIO ECONOMATO E SOCIETÀ PARTECIPATE**

#### **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2022**

**art. 20 D.Lgs. 175/2016 e smi:**

#### **ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

##### **1 – Premessa**

Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) e dell'attuazione, nel corso dell'anno 2017, del piano di "Revisione straordinaria delle Partecipazioni" di cui all'art. 24 dello stesso testo normativo, i Comuni si sono trovati, a partire dall'anno 2018, di fronte ad un nuovo ed impegnativo adempimento, che a differenza di quelli proposti in passato, non risulta più occasionale ma annuale, sistematico, ovvero richiede che le Amministrazioni Pubbliche provvedano entro il termine dell'esercizio, ad effettuare un'analisi-ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione.

L'adempimento in parola di cui all'art. 20 del TUSP costituisce una naturale continuità sia del piano di revisione straordinaria delle partecipate adottato ex art. 24, sia del piano di revisione periodica dell'anno precedente, richiedendo di procedere come segue:

- *in primis* ad un controllo sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione precedente.
- poi ad un suo aggiornamento che tenga anche conto di quanto definito nei piani precedenti.

Al fine di meglio comprendere la *ratio* dell'adempimento imposto dall'art. 20 del TUSP, può essere interessante riepilogarne la relativa evoluzione.

Il processo di razionalizzazione degli organismi partecipati è stato delineato per la prima volta dalla legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 28, legge 244/2007) che prevedeva la trasmissione alla Corte dei Conti delle delibere di ricognizione delle partecipazioni definite "strettamente necessarie" al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, per i necessari controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.

In seguito, con l'art. 23, D.L. 24/04/2014 n° 66 convertito dalla legge 23/06/2014 n° 89 è stato predisposto dal Commissario Straordinario per la *spending review* Cottarelli un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e società direttamente o indirettamente controllate dalla pubblica amministrazione). Con riguardo alle società è stato introdotto l'obbligo di presentazione (entro il 31 marzo 2015) dei piani operativi di razionalizzazione da parte di ciascun ente proprietario, con l'obiettivo di ridurre le società partecipate, direttamente o indirettamente possedute, anche mediante le aggregazioni dei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non ritenute indispensabili. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica, dovevano indicare modalità e tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. È stata anche prevista la predisposizione di una relazione, contenente i risultati conseguiti, da trasmettere alle competenti Sezioni della Corte dei Conti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Prendendo spunto dalle norme richiamate, nel processo di riassetto del quadro normativo ad opera del D. LGS 175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti ed estesi a tutte le amministrazioni pubbliche con l'intento di evidenziare, tra le altre, le seguenti partecipazioni:

1. partecipazioni societarie che non rientrano tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali c.d. "società doppione"

4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (parametro modificato nel tempo).
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
6. partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

In particolare, nel corso del 2017, gli enti hanno dovuto predisporre e trasmettere al MEF e alla Corte dei Conti le risultanze dell'attività posta in essere prevista dall'art. 24 del TUSP e, cioè, una revisione straordinaria, in cui ciascuna amministrazione ha dovuto definire, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore (23 settembre 2016) del decreto 175, individuando anche quelle da alienare (art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016).

A partire dall'anno 2018, conclusa l'attività straordinaria, si è avviato a regime il processo annuale di revisione che, come per il passato, si propone un'azione di contenimento dei costi e di snellimento di centri di spesa quali appunto le società partecipate.

Si dà di seguito sintesi dei principali riferimenti normativi.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi:

*- comma 1: Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

- comma 2: *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*

- comma 3: *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

- comma 4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

Il presente provvedimento fa seguito a quanto già realizzato dall'Ente con proprie deliberazioni e nello specifico:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 ad oggetto: *“Piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 ad oggetto: *“Piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2019 ad oggetto: *“Integrazione ed aggiornamento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente”*;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 17/12/2019 ad oggetto: *“Nuova revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 29/12/2020 il Comune ha provveduto ad adottare la *“Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 208 del 20/12/2021 *“Revisione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 157 del 19/12/2022 *“Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.”*.

Conseguentemente l'Ente ha regolarmente provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, alla nuova analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette (secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 175/2016).

La presente revisione periodica riguarda invece le partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Chioggia alla data del **31/12/2022**, ed è realizzata ai sensi di quanto previsto dal T.U.S.P. art. 20.

## **2 – Relazione sui principali risultati ottenuti di attuazione del piano/processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 comma 4 del D.Lgs. 175/2016).**

Coerentemente con quanto previsto dai processi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle partecipazioni pubbliche, il Comune di Chioggia ha avviato e realizzato negli anni un articolato insieme di interventi raccolti all'interno dei seguenti atti:

1. deliberazione di consiglio comunale n. 58/2016 di *“integrazione ed attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed adesione all'aumento di capitale di actv spa attraverso il conferimento di azioni PMV spa”*;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 87/2016 di *“attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie”* (in cui, tra gli altri interventi, il consiglio comunale ha deliberato la re-internalizzazione del servizio verde in precedenza gestito dalla società controllata al 100% SST spa);
3. deliberazione di consiglio comunale n. 16/2017 di *“attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas spa approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie”*;
4. deliberazione di consiglio comunale n. 17/2017 *“Attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Actv spa adeguamento statutario ed operazioni societarie straordinarie”*;
5. deliberazione di consiglio comunale n. 131/2017 ad oggetto *“Adeguamento dello statuto della società servizi territoriali S.S.T. spa”*;
6. deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 di adozione *“Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*, con adozione di relativo Piano;
7. deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 con cui il Comune ha provveduto ad adottare il *“piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
8. deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2019 con cui il Comune ha provveduto ad adottare *“Integrazione ed aggiornamento al piano razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente” in relazione alla partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl”*;

9. deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 17/12/2019 ad oggetto: *“Nuova revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
10. deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 29/12/2020 il Comune ha provveduto ad adottare la *“Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
11. deliberazione del Consiglio Comunale n° 208 del 20/12/2021 *“Revisione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
12. delibera di Consiglio Comunale n° 120 del 29 settembre 2022 *“Approvazione schema patti parasociali di VERITAS s.p.a. e autorizzazione alla sottoscrizione”*;
13. delibera di Consiglio Comunale n° 157 del 19/12/2022 *“Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.”*.

Quindi, in considerazione del percorso realizzato negli anni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate, il Comune di Chioggia alla data del presente atto ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle società partecipazioni dirette da 4 a 3 società, mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- re-internalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione degli adeguamenti statutari e patti parasociali;
- mantenimento delle partecipazioni dirette in SST spa, Veritas spa ed ACTV spa che rispettano tutti i parametri previsti dal T.U.S.P.;
- avvio nel corso del 2022 del procedimento di liquidazione della società Chioggia Terminal Crociere s.r.l. per sopravvenute modifiche legislative;
- comunicazione in data 5 dicembre 2023 degli esiti dello studio affidato a S.S.T. s.p.a. con delibera di Consiglio n° 157/2022, ovvero di predisporre un piano strategico di medio e lungo periodo, teso a verificare la possibilità di incrementare il fatturato della Società in modo tale da renderlo coerente con i parametri previsti dall'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016.

Per le sottoelencate società di cui il Comune di Chioggia detiene una partecipazione diretta, con la deliberazione n° 157 del 19/12/2022 “*Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.*”, il Consiglio comunale ha deliberato il mantenimento senza razionalizzazione in quanto rispettose di tutti i parametri stabiliti dal TUSP:

PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.22	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE CAPITALE SOCIALE
<b>SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI S.S.T. SPA</b>	100%	€ 3.169.347,00
<b>A.C.T.V. SPA</b>	11,27%	€ 2.807.064,21
<b>VERITAS SPA</b>	8,26%	€ 12.009.804,59

Per le società di cui l'Ente detiene una partecipazione indiretta per il tramite della società SST spa (detenuta al 100% dal Comune di Chioggia), con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 157 del 19/12/2022 “*Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.*”, il Comune di Chioggia ha rispettivamente stabilito:

**1) Mantenimento fino al 31/12/2023 della partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl.** La società rispetta tutti i requisiti e parametri previsti dal T.U.S.P. con la sola esclusione del limite minimo di fatturato medio previsto dall'art. 20, comma 2, lettera d. Ortomercato presenta comunque un risultato medio triennale in utile come previsto anche dall'art. 24 comma 5 bis del TUSP. La decisione del Consiglio Comunale adottata con la succitata delibera, ovvero di mantenere la società sino al 31 dicembre 2023, trova il suo fondamento nell'esigenza di effettuare ulteriori valutazioni di carattere strategico in virtù degli importanti cambiamenti che stanno interessando e interesseranno nei prossimi anni i mercati ortofrutticoli ed il loro sviluppo, i nuovi scenari e le nuove opportunità per i mercati e per le pubbliche amministrazioni. Per questo motivo, sempre con la deliberazione n° 157/2022, il Consiglio Comunale ha incaricato S.S.T. s.p.a., Società che detiene la partecipazione in Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. per il 42% del capitale sociale, affinché effettui un'analisi di tipo economico, con l'eventuale elaborazione di un piano strategico aziendale di medio e lungo periodo, teso a verificare la

possibilità di incrementare il fatturato della partecipata al fine di rispettare i dettami contenuti nell'art. 20 del TUSP.

La Società Servizi Territoriali in data 6 novembre 2023, previa procedura con avviso pubblico, ha incaricato il dottore Commercialista Roberto Dalla Pellegrina, esperto di valutazioni aziendali, affinché elabori uno studio teso a fornire una rappresentazione della possibile configurazione strategica di medio-lungo periodo della Società con l'obiettivo di verificare la possibilità di incrementare il volume di affari al fine di rispettare il parametro di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (cd. Legge Madia).

Dal documento trasmesso da S.S.T. s.p.a. in data 5 dicembre 2023 con nota prot. 68511/2023 si evince che: *“dal lavoro svolto, sulla base di assunzioni ipotetiche con basso grado di realizzabilità, si può concludere che, allo stato attuale, Chioggia Ortomercato srl non sembrerebbe avere la possibilità di incrementare il volume di affari ad un importo di almeno Euro 1 milione ovvero al livello richiesto dall'art. 20, c. 2, lett. d) del D. Lgs 175/2016 (TUSP)....Quindi, SST dovrà procedere alternativamente:*

*i) ad alienare la quota di partecipazione, via che non si ritiene percorribile tenuto conto che non avrebbe alcun valore in ottica di continuità aziendale e, quindi, non si formerebbe un prezzo sul mercato in condizioni normali;*

*ii) a tentare di affidare tramite gara ad un terzo la gestione del mercato ortofrutticolo consapevole, tuttavia, di esporsi al rischio di credito (difficoltà incasso canone di concessione) e di rilevare una minusvalenza (perdita) nel bilancio di SST. In altre parole, anche questa via non si ritiene praticabile;*

*iii) sciogliere ed avviare la procedura di liquidazione volontaria Chioggia Ortomercato del Veneto Srl, con passaggio della gestione del mercato ortofrutticolo e del compendio immobiliare a SST. Questa soluzione sembrerebbe maggiormente fattibile. Consentirebbe, infatti, di avviare un percorso di valorizzazione del compendio immobiliare e della sua futura destinazione.*

*Il Committente, quindi, ha richiesto al sottoscritto di fornire una presentazione della possibile configurazione strategica di medio-lungo del mercato di Brondolo al fine di adottare gli adempimenti conseguenti richiesti dal TUSP (Piano di razionalizzazione e riassetto della partecipata) e, allo stesso tempo, salvaguardare il know-how e l'expertise acquisite nel tempo dall'organizzazione di Ortomercato.*

*Dalle analisi degli atti forniti da SST e da Ortomercato si rilevano 2 sostanziali vincoli allo sviluppo: un «vincolo di destinazione» del compendio immobiliare a mercato ortofrutticolo e un «vincolo di gestione» in quanto mercato alla produzione. Per mantenere l'attività che Ortomercato attualmente svolge, salvaguardando le competenze acquisite nel tempo e ricercando una continuità aziendale futura, un'opzione di valorizzazione potrebbe passare attraverso un «intervento sul vincolo di gestione» trasformando il mercato di Brondolo da Mercato alla produzione ai sensi della LR 42/1986 a Mercato all'Ingrosso secondo i dettami della LR 20/1979 assegnando la gestione del mercato ortofrutticolo e del compendio immobiliare a SST Spa.*

*La fattibilità di questo percorso potrebbe essere esplorato in Regione Veneto fin da subito o in concomitanza con l'avvio della procedura di liquidazione di Ortomercato. Questa opzione sembrerebbe avere effetti positivi sia da un punto di vista strategico, ad esempio si preserva il know-how e l'expertise e si mantiene Brondolo come punto di riferimento nazionale per la formazione del prezzo del radicchio, che da un punto di vista operativo, in particolare c'è un potenziale miglioramento dei risultati economici contribuendo maggiormente alla copertura in SST del Centro di Costo «Ortomercato Brondolo».*”.

2) **dismissione della partecipazione mediante liquidazione della Società Chioggia Terminal Crociere srl**, (che non rispetta tra i parametri previsti dall'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. il comma d “limite di fatturato” e comma b “società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore ai dipendenti”).


Nel corso 2022 sono intervenute alcune importanti modifiche normative che hanno inciso fortemente sulle sorti della società stessa. In particolare, il Governo ha adottato il decreto legge 68/2022 “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”, convertito dal Parlamento con la legge 108/2022, il cui art. 4, comma 1, stabilisce quanto segue: “*Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di*

**attracco temporaneo nell'area di Chioggia**, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario indica, nella relazione periodica prevista dal comma 2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021, lo stato di realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo del presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.”. Nella nota integrativa al Bilancio 2021 approvato dalla Società nel 2022, si legge quanto segue: “nell’includere lo scalo (inteso di Chioggia) tra gli approdi diffusi fa rientrare lo stesso nell’ambito della gestione commissariale (la cui durata è fissata sino al 31/12/2026) con la possibilità che la società venga anticipatamente privata della concessione della stazione passeggeri (scadenza 2024) in quanto ricompresa tra gli approdi diffusi.”. In seguito alle sopraccitate novità normative introdotte dal legislatore, l’assemblea dei soci di Chioggia Terminal Crociere s.r.l. durante l’adunanza tenutasi in data 10 novembre 2022 ha disposto lo scioglimento della società per estrema difficoltà di raggiungere l’oggetto sociale con la contestuale nomina di un commissario liquidatore. Le operazioni di liquidazione condotte dal Commissario Liquidatore dott.ssa Zillio Valli, avviate nel 2022 sono continuate nel corso del 2023 e si presume si concluderanno nel 2024. In particolare, l’esercizio 2022, come evidenziato nelle tabelle del piano di razionalizzazione, si è chiuso con una perdita di esercizio pari a € 25.088,00, accantonata in attesa della fine del procedimento di liquidazione per la compensazione del capitale netto di liquidazione, come si evince dalla relazione al Bilancio 2022 predisposta del Commissario Liquidatore.

Quadro riassuntivo partecipazioni indirette:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE AL 31.12.22	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE INDIRETTA	QUOTA CAPITALE SOCIALE
CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL	42,00%	€ 84.000,00
CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL IN LIQUIDAZIONE	10,00%	€ 4.000,00

Segue rappresentazione grafica (organigramma) delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Chioggia alla data del 31 dicembre 2022.



**3. - Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. ad oggetto “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, Piano di razionalizzazione e conclusioni.**

In considerazione dell'analisi periodica richiesta dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e smi, di seguito vengono allegate le schede tecniche che danno atto del rispetto dei requisiti di legge per il mantenimento delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022.

A tal fine si evidenzia che il risultato della ricognizione periodica al 31/12/2022 è la conferma del mantenimento delle partecipazioni dirette detenute in S.S.T. spa e VERITAS spa, ed ACTV spa, in quanto società strategiche e fondamentali per la *governance* ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini e rispettose dei parametri stabiliti dal T.U.S.P., per cui non richiedono interventi di razionalizzazione.


Per quanto riguarda il servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete TPL, si rinvia a quanto evidenziato nella relazione ex art. 30 del d. lgs 201/2022 riportata in appendice al presente piano.

Continua invece a rientrare nel Piano di Razionalizzazione per il mancato rispetto alla data del 31/12/2022 di uno dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 e

smi evidenziato nel dettaglio delle schede allegate, la società Chioggia Ortomercato del Veneto srl. Visti i risultati contenuti nello studio condotto da SST s.p.a. teso a verificare la possibilità di incrementare il fatturato della Società nel medio e lungo periodo, dal quale è emersa l'impossibilità di incrementare il volume d'affari ad un importo di almeno un milione di euro, ovvero al livello minimo richiesto dall'art. 20, comma 2, lettera d, del TUSP, il Consiglio Comunale, tenuto conto che gli esiti dello studio sono stati resi noti e acquisiti agli atti dell'Amministrazione comunale in data 5 dicembre 2023, ritiene di acquisire ulteriori nuovi elementi di valutazione, tesi ad adottare una più serena e ponderata decisione, che tenga conto di tutte le conseguenze che la stessa potrà avere, anche sul piano occupazionale e sull'indotto economico del settore agricolo locale, caratterizzato da un'alta strategicità. Il Consiglio comunale, precisato che la Società continua a produrre un utile di esercizio e non vi sono oneri economici diretti o indiretti per il Comune, stabilisce di mantenere la partecipazione indiretta in Ortomercato del Veneto s.r.l., che attualmente opera in un mercato alla produzione, sino al completamento delle operazioni di seguito indicate e comunque entro il 31 dicembre 2024. Dette operazioni consistono nel verificare tramite il competente Servizio Comunale, in collaborazione con S.S.T. spa, la possibilità di trasformare il Mercato di Brondolo da Mercato alla produzione a Mercato all'ingrosso, come prospettato nel documento presentato da SST spa in data 5 dicembre 2023. La valutazione di una possibile trasformazione del Mercato, quale attività prodromica necessaria ed indispensabile al fine di verificare la possibilità di una gestione diretta del Mercato Orticolo da parte di SST spa, dovrà avvenire nel rispetto dei dettami e procedimenti previsti dalla legislazione regionale vigente, tenendo conto di tutti i possibili vantaggi e svantaggi che la stessa potrà comportare.

Per quanto riguarda la società **Chioggia Terminal Crociere srl**, con riferimento alle azioni da intraprendere durante l'esercizio 2024, il Consiglio Comunale, preso nuovamente atto della decisione adottata dall'assemblea dei soci durante l'adunanza del 10 novembre 2022, ovvero di liquidare la società stanti le sopravvenute modifiche al vigente quadro normativo che rendono estremamente difficile il raggiungimento dell'oggetto sociale, incarica S.S.T. s.p.a. che detiene la partecipazione diretta del 10% affinché completi tutte le operazioni necessarie e di propria competenza per la corretta conclusione del procedimento di liquidazione attualmente ancora *in itinere*.

Segue organigramma delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Chioggia alla data di adozione del presente provvedimento.



Si allegano le schede tecniche di verifica dei requisiti, redatte per le società di cui si detengono partecipazioni dirette e indirette ai sensi del T.U.S.P.

## **02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

### 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

<b>Progressivo</b>	<b>Codice fiscale società</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Anno di costituzione</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Partecipazione di controllo</b>	<b>Società in house</b>	<b>Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)</b>	<b>Holding pura</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
Dir_1	80013370277	ACTV SPA	2000	11,273	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03341820276	VERITAS SPA	2001	8,264914	HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, RIFIUTI, AMBIENTALI, ENERGETICI ed altro	SI	SI	SI	NO
Dir_3	02875570273	SST SPA (SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI)	1996	100,00	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	SI	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotati in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotati o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

## 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

### 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	04239930276	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL <b>IN LIQUIDAZIONE</b>	2014	SST SPA	10,00%	10,00%	ATTIVITA' PORTUALI RICETTIVE TRAFFICO PASSEGGERI PORTO DI CHIOGGIA	NO	NO
Ind_2	03942010277	CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL	2009	SST SPA	42,00%	42,00%	GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	SI	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

**DATI ULTERIORI PER TUTTE LE SOCIETÀ**  
(Al 31 dicembre 2022)

1) ACTV S.P.A.

<b>Dati anagrafici della partecipata</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	80013370277
<b>Denominazione</b>	ACTV S.P.A.
<b>Data di costituzione della partecipata</b>	04/12/1995
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Stato di attività della partecipata</b>	Attiva
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati</b>	NO
<b>Società con deroga al TUSP</b>	NO
<b>La società è un GAL</b>	NO

<b>Sede Legale</b>	
<b>Nazionalità</b>	Italia
<b>Provincia :</b>	VENEZIA
<b>Comune :</b>	Venezia (VE)
<b>CAP :</b>	30135
<b>Indirizzo</b>	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO , 32
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Email</b>	protocollo@pec.actv.it

2) VERITAS S.P.A.

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	03341820276
Denominazione	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	04/12/2001
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	SI
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	VENEZIA
Comune :	Venezia (VE)
CAP :	30135
Indirizzo	SESTIERE SANTA CROCE , 489
Telefono	
Fax	
Email	protocollo@cert.gruppoveritas.it

3) SST S.P.A.

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	02875570273
Denominazione	SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. IN SIGLA SST
Data di costituzione della partecipata	31/01/1996
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	VENEZIA
Comune :	Chioggia (VE)
CAP :	30015
Indirizzo	VIA G. POLI , 1
Telefono	041 5533611
Fax	
Email	sst@pec.sstchioggia.it

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite SST s.p.a.)

### 1 CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL IN LIQUIDAZIONE

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	04239930276
Denominazione	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE IN LIQUIDAZIONE SRL
Data di costituzione della partecipata	05/05/2014
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	In liquidazione
Data di inizio della procedura	10/11/2022
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	VENEZIA
Comune	Chioggia (VE)
CAP	30015
Indirizzo	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 50
Telefono	
FAX	
Email	cterminalc@pec.it

Settori attività	
Attività 1	N.79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
Attività 2	N.82.3 – ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

## 2 CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO srl

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	03942010277
Denominazione	CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL
Data di costituzione della partecipata	19/11/2009
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	VENEZIA
Comune :	Chioggia (VE)
CAP :	30015
Indirizzo	BRONDOLO
Telefono	
Fax	
Email	chioggiaortomercatoveneto@pec.ortomercatochioggia.it

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Svolge le attività operative per l'esercizio di TPL per conto di AVM spa, nell'ambito territoriale dei Comuni di Venezia e Chioggia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir\_1 (a)

Denominazione società partecipata: ACTV SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2022

Numero medio dipendenti (e)	2.488
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	207.448,00
2021	173.625,00
2020	161.639,00
2019	743.652,00
2018	1.806.837,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	124.244.566,00
Compensi amministratori	73.600,00
Compensi componenti organo di controllo	70.301,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	238.957.519,00
2021	190.554.596,00
2020	199.363.173,00
FATTURATO MEDIO	209.625.096,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) NO
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) NO
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati e possiede i requisiti richiesti dal T.U.S.P: quindi la partecipazione viene mantenuta senza interventi. Per quanto riguarda invece le vicende relative al contratto di servizio T.P.L. si rinvia alla relazione ex art. 30 d. lgs 201/2022 in appendice riportata.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veritas s.p.a. svolge un'attività nell'ambito dei servizi pubblici locali con riferimento alla gestione dei rifiuti, idrico, servizi ambientali ed energetici.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 20 2022

Numero medio dipendenti (e)	2802
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	6.276.605,00
2021	9.435.196,00
2020	4.748.857,00
2019	7.093.607,00
2018	18.304.418,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	148.377.958,00
Compensi amministratori	173.259,37
Compensi componenti organo di controllo	92.446,52

Importi in euro

FATTURATO	
2022	429.966.645,00
2021	390.417.285,00
2020	369.403.327,00
FATTURATO MEDIO	396.595.752,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati ed all'interno della scheda 03.01. Il Comune può quindi mantenere la partecipazione che risponde ai requisiti di legge.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_3	(a)
Denominazione società partecipata:	SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo ( <b>solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.</b> )	\
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
<b>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</b>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica(art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società a carattere fortemente strategico che svolge, tra gli altri, servizi strumentali indispensabili per l'attività istituzionale del Comune di Chioggia, realizzati in ottica di massima economicità, efficacia ed efficienza.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

**Progressivo società partecipata:**  (a)

**Denominazione società partecipata:**  (b)

**Tipo partecipazione:**  (c)

**Attività svolta:**  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

**2022**

<b>Numero medio dipendenti (e)</b>	20
<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	3

Importi in euro

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>	
<b>2022</b>	5.748,00
<b>2021</b>	5.050,00
<b>2020</b>	11.262,00
<b>2019</b>	5.404,00
<b>2018</b>	8.739,00

Importi in euro

<b>Costo del personale (f)</b>	1.378.819,00
<b>Compensi amministratori</b>	26.089,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	26.202,00

Importi in euro

<b>FATTURATO</b>	
<b>2022</b>	3.526.047,00
<b>2021</b>	3.225.993,00
<b>2020</b>	3.075.093,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>3.275.711,00</b>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati e possiede i requisiti indicati all'interno della scheda 03.01: quindi la partecipazione può essere mantenuta.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

*Compilare una scheda per ciascuna società*

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

*indicare se la società:*

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

*Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

*Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:*

Società strategica per la Città di Chioggia, che opera in un particolare contesto geografico, territoriale e socio-economico, famosa per la produzione del radicchio conosciuto anche con il nome di "rosa di Chioggia", prodotto ad indicazione geografica protetta. La società svolge la propria attività nel settore dei servizi correlati alla gestione del Mercato Ortofrutticolo pubblico di Chioggia e del compendio immobiliare dove svolge la relativa attività.

**(a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

**(d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind\_2 (a)

Denominazione società partecipata: CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2022

Numero medio dipendenti (e)	2
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	7.625,00
2021	4.369,00
2020	7.248,00
2019	11.967,00
2018	20.181,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	82.669,00
Compensi amministratori	33.300,00
Compensi componenti organo di controllo	5.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	282.671,00
2021	299.990,00
2020	261.135,00
FATTURATO MEDIO	281.265,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies

Azioni da intraprendere:

Visti i risultati contenuti nello studio condotto da SST s.p.a. teso a verificare la possibilità di incrementare il fatturato della Società nel medio e lungo periodo, dal quale è emersa l'impossibilità di incrementare il volume d'affari ad un importo di almeno un milione di euro, ovvero al livello minimo richiesto dall'art. 20, comma 2, lettera d, del TUSP, il Consiglio Comunale, tenuto conto che gli esiti dello studio sono stati resi noti e acquisiti agli atti dell'Amministrazione comunale in data 5 dicembre 2023, ritiene di acquisire ulteriori nuovi elementi di valutazione, tesi ad adottare una più serena e ponderata decisione, che tenga conto di tutte le conseguenze che la stessa potrà avere, anche sul piano occupazionale e sull'indotto economico del settore agricolo locale, caratterizzato da un'alta strategicità. Precisa che la Società continua a produrre un utile di esercizio e non vi sono oneri economici diretti o indiretti per il Comune, si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta in Ortomercato del Veneto s.r.l., che attualmente opera in un mercato alla produzione, sino al completamento delle operazioni di seguito indicate e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Dette operazioni consistono nel verificare tramite il competente Servizio Comunale, in collaborazione con S.S.T. spa, la possibilità di trasformare il Mercato di Brondolo da Mercato alla produzione a Mercato all'ingrosso, come prospettato nel documento presentato da SST spa in data 5 dicembre 2023. La valutazione di una possibile trasformazione del Mercato, quale attività prodromica necessaria ed indispensabile al fine di verificare la possibilità di una gestione diretta del Mercato Orticolo da parte di SST spa, dovrà avvenire nel rispetto dei dettami e procedimenti previsti dalla legislazione regionale vigente, tenendo conto di tutti i possibili vantaggi e svantaggi che la stessa potrà comportare.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**04. MANTENIMENTO SENZA/CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	ACTV	Diretta	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	11,273	La società partecipata dal Comune di Chioggia continua a rispettare i requisiti di legge ai fini del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Si conferma quindi il mantenimento della partecipazione in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.
Dir_2	VERITAS SPA	Diretta	HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, AMBIENTALI, ENERGETICI, URBANI E TERRITORIALI ED ALTRO	8,264914	La società partecipata dal Comune di Chioggia continua a rispettare i requisiti di legge ai fini del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Si conferma quindi il mantenimento della partecipazioni in VERITAS spa in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.
Dir_3	SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA (S.S.T)	Diretta	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	100,00	La società partecipata al 100% dal Comune di Chioggia continua a rispondere ai requisiti di legge ai fini del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Si conferma quindi il mantenimento della partecipazione in S.S.T. spa in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.
Ind_2	CHIOGGIA ORTOMERCATO DLE VENETO	Indiretta	Mercato Ortofrutticolo pubblico	42,00	Visti i risultati contenuti nello studio condotto da SST s.p.a. teso a verificare la possibilità di incrementare il fatturato della Società nel medio e lungo periodo, dal quale è emersa l'impossibilità di incrementare il volume d'affari ad un importo di almeno un milione di euro, ovvero al livello minimo richiesto dall'art. 20, comma 2, lettera d, del TUSP, il Consiglio Comunale, tenuto conto che gli esiti dello studio sono stati resi noti e acquisiti agli atti dell'Amministrazione comunale in data 5 dicembre 2023, ritiene di acquisire ulteriori nuovi elementi di valutazione, tesi ad adottare una più serena e ponderata decisione, che tenga conto di tutte le conseguenze che la stessa potrà avere, anche sul piano occupazionale e sull'indotto economico del settore agricolo locale, caratterizzato da un'alta strategicità. Preciso che la Società continua a produrre un utile di esercizio e non vi sono oneri economici diretti o indiretti per il Comune, si ritiene di mantenere la partecipazione indiretta in Ortomercato del Veneto s.r.l., che attualmente opera in un mercato alla produzione, sino al completamento delle operazioni di seguito indicate e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Dette operazioni consistono nel verificare tramite il competente Servizio Comunale, in collaborazione con S.S.T. spa, la possibilità di trasformare il Mercato di Brondolo da Mercato alla produzione a Mercato all'ingrosso, come prospettato nel documento presentato da SST spa in data 5 dicembre 2023. La valutazione di una possibile trasformazione del Mercato, quale attività prodromica necessaria ed indispensabile al fine di verificare la possibilità di una gestione diretta del Mercato Orticolo da parte di SST spa, dovrà avvenire nel rispetto dei dettami e procedimenti previsti dalla legislazione regionale vigente, tenendo conto di tutti i possibili vantaggi e svantaggi che la stessa potrà comportare.

## **05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.03. Liquidazione

*Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione*

**Progressivo società partecipata:**  **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:**  **(b)**

**Denominazione società partecipata:**  **(c)**

**Tipo partecipazione:**  **(d)**

**Attività svolta:**  **(e)**

*Selezionare le motivazioni della scelta:*

**(f)**

*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:*

*Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:*

*Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:*

*Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:*

*Indicare una stima dei risparmi attesi:*

**(a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(b):** Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

**(c):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(d):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

**(e):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(f):** Vedi scheda 06. "Appendice motivazioni".

**Città Metropolitana di Venezia**  
**Comune di Chioggia**  
*Settore Economia e Finanza*  
*Servizio Economato e Società Partecipate*

RICOGNIZIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE  
GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA  
ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETÀ IN HOUSE. RELAZIONE EX ART.  
30, COMMA 2, DEL D. LGS 201/2022 (APPENDICE AL PIANO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. LGS 175/2016)



## Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA A RETE .....	6
2.1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	6
2.2 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE .....	8
2.3 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	10
2.3.1. LA PRODUZIONE:.....	11
2.3.2. I PASSEGGERI:.....	11
2.3.3 L'ANDAMENTO ECONOMICO:.....	12
I Ricavi:.....	12
I costi:.....	12
3. SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA NON A RETE AFFIDATI A SOCIETÀ IN HOUSE. ....	15
3.1 SERVIZIO GESTIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.....	15
3.2 MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO.....	19
3.3 CIMITERI E LUCI VOTIVE.....	20
3.4 PARCHEGGI E GESTIONE CANAL VENA.....	24
3.5 Z.T.L.....	27
4. CONSIDERAZIONI FINALI .....	30



## **1. PREMESSA.**

Il 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il d. lgs 201 del 30 dicembre 2022 di “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica*”, che stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e la parità di trattamento nell’accesso universale e dei diritti di cittadini e utenti, assicurando al contempo la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale.

L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono nel rispetto principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni (art. 3, comma 2).

I servizi pubblici di rilevanza economica devono rispondere alle esigenze concrete delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Di conseguenza, nell’organizzazione ed erogazione dei servizi deve essere assicurata “*la centralità del cittadino e dell’utente*”, anche favorendo le forme di partecipazione attiva (art. 3, commi 1 e 3).

L’art. 2 del d.lgs. 201/2022, definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo la denominazione italiana) quei servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti a condizioni differenti (peggiori) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da garantire omogeneità dello sviluppo e coesione sociale. In altri termini, secondo un’espressione usata ripetutamente dalla giurisprudenza



contabile, nasce un servizio pubblico locale là dove ci sono i “fallimenti del mercato”, oppure un disinteresse da parte del mercato.

I servizi pubblici locali possono essere definiti a rete e non a rete.

La lett. d) dell’art. 2, specifica cosa si intende per servizi pubblici locali a rete chiamati anche: “*servizi di interesse economico generale di livello locale a rete*”, questi sono suscettibili di essere organizzati utilizzando “*reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione*” del servizio; sono regolati da un’Autorità indipendente chiamata A.R.E.R.A.<sup>1</sup> per l’idrico integrato e l’asporto rifiuti e A.R.T.<sup>2</sup> per il trasporto pubblico locale. Il d. lgs 201/2022 non propone un’elencazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dà solo una definizione, anche se esistono numerosi atti normativi che si sono succeduti nel tempo, sicuramente utili per individuarli.

In particolare, il D.M. 31 dicembre 1983 “*Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale*”, tra i quali figurano<sup>3</sup>: asili nido, convitti, colonie, mattatoi pubblici, mense mercati e fiere attrezzate, parcheggi custoditi e parchimetri, pesa pubblica, musei, *auditorium*.

Il D.M. 28 maggio 1993 “*Individuazione servizi indispensabili*” che fornisce un elenco di servizi ritenuti indispensabili che ogni Comune deve fornire, ovviamente non sono tutti di rilevanza economica, tra i quali figurano: fognature e depurazione, servizi necroscopici e cimiteriali, istruzione primaria e secondaria, acqua potabile, nettezza urbana ecc..

Non ultimo il Decreto direttoriale 31 agosto 2023 con il quale il M.IM.I.T. ha fornito le linee guida per la redazione del Piano economico finanziario per i servizi pubblici rilevanza economica non a rete affidati *in house*, obbligatorio per gli affidamenti di durata superiore ai cinque anni. In realtà, il provvedimento ha delineato un perimetro più ristretto avendo

---

<sup>1</sup> **L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa al servizio idrico, teleriscaldamento e ciclo dei rifiuti.

<sup>2</sup> **L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART)** è stata istituita ai sensi dell’[art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla [legge 14 novembre 1995, n. 481](#).

È competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. [L’Autorità riferisce annualmente alla Camere](#) evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

<sup>3</sup> Per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;



individuato solo i seguenti servizi pubblici di rilevanza economica non a rete ai quali applicare, in questa prima fase, le disposizioni del d. lgs. 201/2022: impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali e funebri, luci votive e il trasporto scolastico.

Per quanto concerne le modalità di gestione, queste sono disciplinate dal Capo II del Titolo III del d. lgs. 201/2022. Secondo l'art. 14 del d.lgs. 201/2022, laddove si ritenga che l'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio ad un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, fermi i principi dell'autonomia nell'organizzazione dei servizi e quelli fissati dallo stesso d.lgs. 201/2022, l'ente locale provvede ad erogare il servizio pubblico mediante una delle seguenti modalità:

- affidamento a terzi, mediante procedura a evidenza pubblica;
- affidamento a società mista pubblico-privata;
- affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto UE;
- gestione in economia o gestione mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL.

La gestione diretta in economia, o tramite le aziende speciali, non può riguardare i servizi pubblici locali a rete.

L'ente locale, per scegliere le modalità di gestione e definire i contenuti del rapporto contrattuale, deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio erogato e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

Tra le novità introdotte dal d. lgs. 201/2022, figura sicuramente la necessità di effettuare una ricognizione periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori da effettuarsi annualmente, contestualmente all'analisi ex art. 20 del d. lgs. 175/2016. L'adempimento in parola è stabilito dall'art. 30 del decreto 201/2022. A mente dell'art. 30, gli Enti locali o le loro eventuali forme associative, con



popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a predisporre entro il 31 dicembre 2023 (primo adempimento) un'apposta relazione contenente la ricognizione periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni "servizi affidato":

- Il concreto andamento dal punto di vista economico in termini di:
  - Efficienza e qualità del servizio.
  - Rispetto degli obblighi sanciti dal contratto di servizio.

L'analisi va condotta in modo analitico tenendo anche conto degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, vale a dire: costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori ecc..

Dalla ricognizione deve altresì emergere la misura del ricorso ad affidamenti senza procedure di evidenza pubblica di importo superiore alle soglie comunitarie nonché il ricorso agli affidamenti in house. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto di Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i servizi affidati in house la relazione di ricognizione costituisce un'appendice di quella di cui all'art. 20 del d. lgs 175/2016.

Alla luce delle prescrizioni normative contenute nell'art. 30, integrate con il Decreto M.I.M.I.T., si può affermare che l'indagine riportata nel presente documento è sicuramente più ampia rispetto ai servizi individuati dal M.I.M.I.T. con il decreto 31 agosto 2023 e trova la sua *ratio* nella definizione di servizio pubblico locale così come riportata nel testo normativo. Risulta altresì evidente che la tematica è ancora molto controversa e in continuo addivenire: non si escludono pertanto ulteriori interventi normativi sull'argomento. La stessa A.N.C.I. ha proposto alcuni emendamenti alla legge di stabilità 2024, tra i quali figura la richiesta di rinvio dell'adempimento di cui all'art. 30 del d. lgs 201/2023 di ulteriori dodici mesi, posticipandolo così al 31 dicembre 2024.

In ultima analisi, per quanto concerne i servizi di rilevanza economica non a rete affidati con una modalità diversa rispetto all'in-house, con nota prot. 62639 del 7 novembre 2023 ad oggetto: "*Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica d. lgs 201/2022 alla data del 31 dicembre 2022. Richiesta dati.*" il Responsabile del Settore Economia e Finanza del Comune di Chioggia ha chiesto ai vari Dirigenti di individuare e analizzare gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica non



a rete affidati mediante ricorso a procedura d'appalto o concessione o gestiti in economia, unitamente ad eventuali partenariati ex art 18 con gli Enti del Terzo Settore. Con la missiva del 7 novembre sono state fornite anche alcune indicazioni utili per mappare i servizi, unitamente ad una scheda da compilare con informazioni di sintesi. Entro il termine ultimo del 30 novembre 2023 non sono pervenute risposte.

## **2. SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA A RETE**

### **2.1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Chioggia rientra tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

L'Assemblea d'Ambito, con deliberazione n. 20 del 13/12/2018, ha approvato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" a Veritas S.p.A., con decorrenza dal 01/01/2019 fino al 31/12/2038.

Con provvedimento del 15/02/2022 ANAC ha accolto l'istanza presentata dal Consiglio di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 oggi sostituito dal d. lgs 36/2023.

Considerato che l'art. 30, comma 1, del d. lgs 201/2022 parla di ricognizione di "servizi affidati", la relazione di cui al medesimo articolo è predisposta per tutti i Comuni appartenenti al medesimo ambito Territoriale Ottimale dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia in qualità di ente affidante del servizio idrico integrato. Il servizio è normato dalla convenzione stipulata tra Consiglio di Bacino e Veritas in data 20 dicembre 2018 può essere così sintetizzata.

Veritas si obbliga a gestire il servizio idrico integrato, attenendosi agli standard qualitativi e quantitativi ed ai livelli di qualità del servizio fissati da:

- Carta del Servizio Idrico Integrato;
- Regolamento di somministrazione di acqua potabile;
- Regolamento di fognatura e depurazione.

La gestione del servizio comprende anche l'obbligo di provvedere alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma degli interventi e comunque di quelli



che saranno approvati dal Consiglio di Bacino in sede di predisposizione tariffaria. Per lo svolgimento della progettazione, delle procedure di appalto, della direzione dei lavori e per la realizzazione degli interventi il Gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente.

Il Servizio Idrico Integrato è svolto dal Gestore utilizzando le reti, gli impianti nonché altri beni già di proprietà esclusiva dello stesso e/o concessi in uso dal Consiglio di Bacino e/o dai Comuni e/o da altri soggetti pubblici e/o privati. Il Consiglio di Bacino conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificato nella Convenzione sottoscritta il 20 dicembre 2018.

Il Gestore riscuote dagli utenti le tariffe e i corrispettivi approvati tempo per tempo dal Consiglio di Bacino nel rispetto delle norme vigenti ed eroga i servizi secondo condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate a garantire l'osservanza degli standard definiti dalla convenzione o dalle normative statali.

La predisposizione tariffaria è deliberata dal Consiglio di Bacino nel rispetto delle normative delle direttive emanate dall'ARERA.

Il Consiglio di Bacino determina, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione dei piani e programmi previsti dalle disposizioni normative regolatorie, nonché compie gli atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa di propria competenza. Il Consiglio di Bacino effettua, inoltre, i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.

Il Consiglio controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato e degli atti e norme di regolazione emanate da ARERA. Verifica altresì il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dagli atti del Consiglio di Bacino e definiti dall'autorità di settore. L'Ente affidante valuta sulla base dei dati forniti dal gestore l'andamento economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato disciplinato dalla convenzione definendo nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli atti programmati e di indirizzo del Consiglio di Bacino.

Per ogni dettaglio relativo al concreto andamento dal punto di vista economico del servizio, nonché l'analisi qualitativa, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio al seguente link:



[https://www.consigliodibacinolv.it/ae00753/po/mostra\\_news.php?id=56&area=H](https://www.consigliodibacinolv.it/ae00753/po/mostra_news.php?id=56&area=H).

## 2.2 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

Per effetto della sottoscrizione della “*Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia*”, da parte dei rappresentanti di tutti i 44 Comuni della provincia di Venezia e del Comune di Mogliano Veneto, in data 24 novembre 2014 si è costituito il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Ai sensi dell'art. 4 della LRV 52/2012 al Consiglio spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito.

Nei 45 Comuni del Bacino Venezia il servizio rifiuti è gestito da due società del Gruppo Veritas S.p.A., la cui capogruppo è interamente controllata da Comuni del Bacino, ed in particolare:

- per 34 Comuni, tra i quali figura il Comune di Chioggia, il servizio è gestito dalla capogruppo Veritas S.p.A.
- per 11 Comuni del portogruarese il servizio è gestito da ASVO S.p.A., controllata da Veritas S.p.A. e partecipata con quote di minoranza dai Comuni locali.

L'omogeneità di gestore nell'intero Bacino, in alternativa ad una frammentazione su una pluralità di gestori, a detta del Consiglio di Bacino, agevola il perseguimento di una strategia unitaria di gestione del servizio consentendo:

- economie di scala, con benefici sui costi per l'utenza, grazie alla possibilità di utilizzo condiviso su territori contigui di risorse, mezzi e servizi in capo ad unico operatore per l'intero Bacino;
- una miglior tutela ambientale mediante l'affidamento della raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti in capo ad unico operatore per l'intero Bacino.

La scelta dell'affidamento in house ad una società interamente pubblica, sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni soci, prevede un rafforzamento delle attività di controllo in capo all'ente regolatore locale, ovvero l'Ente Territorialmente competente al quale i recenti provvedimenti di ARERA hanno attribuito un ruolo centrale sia per la



validazione dei Piani economici finanziari dei comuni appartenenti al bacino, (delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i.), che per le necessità di presidiare il servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i contratti di servizio, anche in termini di trasparenza nei confronti degli utenti (delibera ARERA n. 444/2019). L'affidamento in house ad una società interamente pubblica, sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni soci, costituisce pertanto un aspetto significativamente rilevante da presidiare in capo al Consiglio di Bacino. Per quanto riguarda la durata dell'affidamento, per effetto di delibere adottate dai rispettivi Consigli Comunali prima della costituzione del Consiglio di Bacino, nella maggior parte dei Comuni (37 su 45), tra i quali figura il Comune di Chioggia, la scadenza del servizio è stata fissata al 2038.

Ciò premesso, per le medesime motivazioni esposte nel paragrafo precedente, ovvero che il servizio di igiene ambientale è stato affidato a Veritas s.p.a. dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e non dai singoli Comuni, la relazione di cui all'art. 30 del d. lgs 201/2023 deve essere predisposta dalla competente Autorità individuata nel Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per tutti gli enti appartenenti al medesimo ambito territoriale.

Per ogni dettaglio relativo al concreto andamento dal punto di vista economico del servizio, nonché l'analisi qualitativa dello stesso, si rinvia alla relazione approvata dall'Assemblea di Bacino del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in data 25 ottobre 2023 recuperabile in formato pdf accedendo al seguente link:

**[https://veneziaambiente.it/sites/default/files/20231025Assemblea/4.1\\_Relazione%20ex%20art%2030\\_2022.pdf](https://veneziaambiente.it/sites/default/files/20231025Assemblea/4.1_Relazione%20ex%20art%2030_2022.pdf)**



## 2.3 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

### RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL URBANO CHIOGGIA NELL'ESERCIZIO 2022 (ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022).

I dati 2022, di seguito riportati, sono posti a confronto sia con quelli del 2021 che con quelli del 2019, anno rappresentativo di un contesto di "normalità", rispetto alla situazione pandemica del 2020 e le ripercussioni sugli anni successivi.

Nel 2022 si è assistito a una ripresa dei servizi rispetto alle restrizioni imposte dalle norme emanate per contrastare la pandemia da COVID-19 protrattasi, quest'ultima da fine febbraio 2020 fino al primo trimestre 2022.

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento:	Trasporto Pubblico Locale
Importo dell'affidamento/anno:	€ 1.700.000,00+IVA
Ente affidante - Settore e Responsabile del Procedimento:	Comune di Chioggia, Corso del Popolo, 1193, 30015 Chioggia (Ve) C.F. 00621100270 - Settore: LL.PP. Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Penzo
Modalità di affidamento:	in house
Durata dell'affidamento:	Servizio in proroga emergenziale
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato:	49.000 abitanti
Analisi concreto andamento dal punto di vista economico dell'affidamento in termini (costi/ricavi-entrate/spese), efficacia ed efficienza:	Il servizio presenta delle criticità con riferimento alla copertura dei costi strutturali che non trovano adeguato ristoro nei ricavi tariffari. L'andamento negativo dei KPI (key Performance Indicators) spinge pertanto alla ricerca del miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza della gestione.
Rispetto obblighi contratto di servizio:	Sì
Valutazione qualità del servizio:	vedi tabella "qualità servizio"



### **2.3.1. LA PRODUZIONE<sup>4</sup>:**

Nel 2022 si registrano 697.678 veicoli-km, a fronte dei 846.483 veicoli-km finanziati inferiori a quanto svolto nel 2019 (-10,9%) ma superiori all'eseguito 2021 (+1,5%).

Il calo rispetto al finanziato e al 2019 è legato sia all'emergenza pandemica in vigore fino al primo trimestre 2022 con la relativa restrizione dei servizi, sia al mantenimento delle riduzioni effettuate nel 2021, sia alla difficoltà di reperire operatori di esercizio ; quest'ultimo fenomeno è generalizzato su tutto il comparto del TPL del nord Italia e purtroppo destinato a perdurare nel tempo se non si interverrà con politiche volte a favorire l'ingresso in nuova manodopera in questo settore. Più nel dettaglio, l'attuale livello di produzione deriva da una serie di modifiche introdotte nei servizi a partire dal 2020 a seguito della pandemia COVID-19. In particolare, nel 2020 si è provveduto a ridurre drasticamente il servizio TPL nel Comune di Chioggia, così come su tutti gli altri comuni della Città Metropolitana di Venezia, successivamente nel 2021 si è progressivamente ripristinato parte del servizio sospeso; da segnalare che non si sono avute particolari segnalazioni da parte della clientela sulla riduzione dei servizi a conferma dello scarso utilizzo degli stessi.

### **2.3.2. I PASSEGGERI:**

Nel 2022 si registrano 6,95 mln di viaggiatori-km di cui 6,29 mln abbonati e 0,66 mln ordinari superiori sia rispetto al 2021 (totale 6,15 mln di cui 5,60 mln abbonati e 0,55 ordinari) ma inferiori rispetto al periodo pre-pandemico (2019 totale 10,30 mln di cui 9,31 abbonati e 0,99 ordinari).

Questi dati, essendo calcolati sulla base della tipologia dei titoli di viaggio venduti, risentono dell'andamento dei titoli venduti nei diversi periodi presi in esame ma soprattutto evidenziano come l'effetto della pandemia abbia lasciato degli strascichi negativi significativi nell'utilizzo dei mezzi pubblici.

---

<sup>4</sup> Dati A.V.M. s.p.a. Vedi nota del 30 novembre 2023 prot. 67472/2023.



### **2.3.3 L'ANDAMENTO ECONOMICO:**

#### **I Ricavi:**

Nel 2022 si registra un valore della produzione pari a 2,1 mln/€, in decisa riduzione sia rispetto al 2021 (-24,9%; -0,70 mln/€) che rispetto ai valori del 2019 pre-pandemici (-0,45 mln/€; -17,6%). Tale riduzione è giustificata, rispetto all'andamento dell'anno precedente, per minori ristori da parte dello Stato per mancati ricavi da titoli di viaggio (ca. -0,2 mln/€) e per sopravvenienze attive intercorse nel 2021 e non replicate nel 2022 (ca. 0,4 mln/€), relative al rilascio di fondi rischi relativi a possibili penali per mancata produzione degli anni dal 2011 al 2019 e infine a minori corrispettivi da contratto di servizio registrati nel 2022, avendo dedotto da questa voce le possibili trattenute che la Regione potrebbe applicare per la minore produzione svolta dal 1° aprile a fine anno. Rispetto al 2019, periodo ante pandemia invece, l'intera differenza negativa va sostanzialmente ascritta nei minori corrispettivi da contratto di servizio, sia perché dal 2016 al 2019 il Comune integrava, con proprie risorse, 0,3 mln/€, i corrispettivi assegnati dalla Regione, sia perché i possibili minori corrispettivi per mancata produzione, fino a quell'anno, venivano attribuiti sul rendiconto tra i costi dei fondi rischi. Nel 2022 si sono registrati anche minori ricavi da titoli di viaggio rispetto al 2019 compensati però dai ristori concessi dallo Stato allo stesso titolo.

#### **I costi:**

Il totale costo della produzione vede il 2022 attestarsi a 3,6 mln/€. Tale valore, rispetto al dato 2021 pari a 3,1 mln/€ mostra un aumento di 0,5 mln/€ (+16,1%) mentre è sostanzialmente in linea con quello pre-pandemico 2019 pari a 3,5 mln/€ (+0,1 mln/€; +1,7%). L'incremento rispetto all'anno precedente è sostanzialmente dovuto, da una parte alla graduale ripresa dei servizi, durante il 2022, rispetto alle restrizioni imposte dallo Stato nel 2020 e nel 2021 per contrastare il diffondersi della pandemia, accentuato inoltre dall'aumento del costo del personale, dovuto al rinnovo contrattuale nazionale (ca. 0,1 mln/€), dall'incremento dei prezzi, dovuto all'impennata dell'indice inflazionistico e, in particolare, dai carburanti (ca. 0,1 mln/€); dall'altra per la riduzione, registrata nel 2021 alla voce ammortamenti a causa della sospensione degli stessi operata in quell'anno (ca. 0,2 mln/€). Rispetto al periodo pre-pandemico invece (2019), i valori sono più omogenei e la variazione più contenuta. Il leggero incremento registrato nel 2022 (0,1 mln/€) è infatti



riconducibile all'aumento dei carburanti e alla voce ammortamenti e svalutazioni a causa dell'accantonamento, già citato sopra, del valore stimato di possibile decurtazione, da parte della regione, dei corrispettivi da contratto di servizio parzialmente compensati da riduzione di moderata entità su altre voci di costo.

Si evidenzia infine che, a causa della criticità economica che caratterizza ormai storicamente il servizio di TPL dell'urbano Chioggia, nel corso del 2022, a seguito della delibera dell'Ente di Governo relativa alla proroga dell'affidamento dei servizi di TPL fino al 31/03/2023, A.V.M. SpA ha formalizzato l'invito all'Amministrazione di Chioggia affinché vengano reperiti i necessari elementi di certezza finanziaria e copertura di bilancio in relazione al contratto di servizio precisando che, in difetto, sarà costretta a comunicare l'impossibilità di accogliere qualsiasi ulteriore affidamento, invitando quindi il Comune di Chioggia a provvedere a nuovo affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica.

Rimane comunque di tutta evidenza che il servizio è caratterizzato da costi che risultano al di sotto del dato di riferimento del Costo Standard specifico del servizio e l'andamento negativo dei risultati di esercizio è determinato in misura preponderante dalla carenza di corrispettivi di origine tariffaria.

Gli utenti del servizio TPL del Comune di Chioggia sono prevalentemente persone appartenenti alle fasce deboli che godono di agevolazioni tariffarie. Pertanto, il riequilibrio economico finanziario del servizio, attività attualmente *in itinere* nella prospettiva di un nuovo affidamento, dovrà necessariamente essere ricercato attraverso manovre di revisione tariffaria e di ristrutturazione strategica dello stesso, attraverso modifiche dei piani di esercizio in grado comunque di garantire i servizi indispensabili agli utenti.

## **CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL COMUNE DI CHIOGGIA - ANNO 2022**

### **GRUPPO AVM - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO –**

#### **Tabella indicatori di qualità**

<b>Parametri qualità del servizio</b>	<b>Modalità di Rilevazione</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore 2022</b>	<b>Scostamento 2022 rispetto Valore Minimo</b>	<b>Peso Percentuale</b>
Puntualità	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	<b>7,2</b>	1,2	0,20%
Affidabilità e regolarità del servizio	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	<b>7,4</b>	1,4	0,24%



Età media dei veicoli impiegati (autobus > di 15 anni)	rilevazione diretta al 31/12 dell'anno di riferimento	62,96%	<b>60,87%</b>	<b>-2,1%</b>	0,20%
Sicurezza e manutenzione	sondaggio Customer Satisfation	Voto 6	<b>7,1</b>	<b>1,1</b>	0,24%
Affollamento e comfort	sondaggio Customer Satisfation	Voto 6	<b>7,3</b>	<b>1,3</b>	0,10%
Informazione alla clientela	sondaggio Customer Satisfation	Voto 6	<b>7,1</b>	<b>1,1</b>	0,14%
Pulizia	sondaggio Customer Satisfation	Voto 6	<b>7,3</b>	<b>1,3</b>	0,14%
Punti di vendita dei biglietti	rilevazione diretta al 31/12 dell'anno di riferimento	81	<b>32</b>	<b>-49</b>	0,20%
Rispetto dell'ambiente: - mezzi con motore EURO 2 - carburanti basso tenore inquinante	rilevazione diretta al 31/12 dell'anno di riferimento	11,11%	<b>100,00 %</b>	<b>88,89%</b>	0,20%
		100,00%	<b>100,00 %</b>	<b>0,00%</b>	
Inoltro dei reclami e suggerimenti	sondaggio Customer Satisfation	Voto 6	<b>4,5</b>	<b>-1,5</b>	0,10%
Monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza del servizio	rilevazione diretta al 31/12 dell'anno di riferimento	attivazione	<b>eseguito</b>	<b>eseguito</b>	0,24%
					<b>2,00%</b>

Blu: scostamento positivo.  
Rosso: scostamento negativo.



### **3. SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA NON A RETE AFFIDATI A SOCIETÀ IN HOUSE.**

Come evidenziato nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni, di cui questa relazione costituisce appendice, il Comune di Chioggia detiene una partecipazione totalitaria (100%) nella Società Servizi Territoriali s.p.a. (in sigla S.S.T. s.p.a.), cui si rinvia per ogni dettaglio relativo alla situazione economica e finanziaria della Società.

Con delibera n° 96 del 27 luglio 2018 il Consiglio Comunale della Città di Chioggia ha approvato un piano di sviluppo strategico industriale per il periodo 2019-2033 con il contestuale affidamento alla Società in house di alcune attività, tra le quali figurano i seguenti servizi pubblici di rilevanza economica: Gestione Mercato Ittico all'ingrosso, gestione servizi cimiteriali, servizio per la gestione delle aree a pagamento dei veicoli. Con delibera n° 124 del 26 giugno 2019 il Consiglio Comunale ha affidato a S.S.T. s.p.a. secondo le modalità dell'in-house anche il servizio di gestione del Mercato Ortofrutticolo al produttore di Brondolo sino al 30 giugno 2033.

#### **3.1 SERVIZIO GESTIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO**

Il servizio ha per oggetto la gestione del mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici del Comune di Chioggia, delle contrattazioni finalizzate alla compravendita dei prodotti conferiti da parte di produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso ex art. 1 L.R. 20.1979.

Il servizio viene svolto nell'ambito dell'area mercato sita sull'Isola dei Cantieri, sita tra i canali di Lusenzo e San Domenico e collegata al ponte sopra la laguna che unisce la città di Chioggia con la località balneare di Sottomarina.

La superficie del mercato ittico è di circa 11 mila metri quadrati di cui 5 mila coperti da un padiglione posto al centro della costruzione che costituisce la sala aste del mercato.

L'attività interna è regolata da un sistema di vigilanza e da un comitato di veterinari addetto a verificare lo stato di salute del pescato e la possibilità di immetterlo o meno nel commercio

Durata affidamento: 01 luglio 2018 – 30 giugno 2033.

Fanno parte del **servizio pubblico di gestione del mercato ittico all'ingrosso**



attualmente svolto le seguenti attività ed investimenti, come si dirà meglio di seguito:

- la gestione del Mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici, di proprietà comunale, sito in Chioggia alla Via Poli;
- realizzazione di nuovi investimenti per il miglioramento e l'efficientamento della gestione del mercato;

L'affidamento si pone le seguenti finalità:

- la razionalizzazione dell'uso del mercato con particolare riferimento all'utilizzo dello stesso per la commercializzazione del prodotto ittico garantendo il rispetto delle normative di settore e la qualità del prodotto;
- la destinazione delle risorse eccedenti gli oneri di gestione anche ad interventi per il miglioramento della struttura, sicurezza e funzionalità del mercato ittico.

Il servizio consiste:

- nella gestione di tutti i servizi di mercato finalizzati al commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici del Comune di Chioggia;
- nel servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali ed impianti del Mercato;
- nel servizio di pulizia del Mercato;
- nel servizio di Cassa Mercato;
- nel servizio di rifornimento del ghiaccio;
- nel servizio di logistica interna ed esterna del Mercato;
- ogni altro servizio ausiliario del Mercato.

Il contratto di servizio prevede anche la realizzazione dei seguenti investimenti per il miglioramento e l'efficientamento della gestione del mercato ittico da effettuarsi in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'azienda:

**Sostituzione delle luci interne alla sala aste.** L'intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti interni alla sala aste con nuovi corpi di ultima generazione a led caratterizzati da un minor impatto ambientale e da un rilevante risparmio energetico. Tale intervento consentirà di garantire un'illuminazione di colore più intenso atto ad esaltare le caratteristiche di freschezza del prodotto ittico durante le contrattazioni in sala aste;

**Impianto di raffrescamento interno alla sala aste.** L'intervento prevede la realizzazione all'interno della sala aste di un sistema di raffrescamento a nebulizzazione di acqua potabile,



che migliori le condizioni di lavoro e di conservazione del prodotto in condizione di temperature particolarmente alte soprattutto nella stagione estiva;

**Pannelli a messaggi variabile.** L'intervento prevede l'installazione nella parte esterna del mercato ittico ed all'interno della sala aste di due pannelli a messaggio variabile, gestiti da SST S.p.A., che trasmettano informazioni di interesse sia alle varie categorie operanti nel comparto che alla stessa cittadinanza (per es. orari di apertura e chiusura, aperture e chiusure straordinarie su giorni festivi, informazioni sul fermo pesca, eventi particolari sulla pesca ecc);

**Insegne esterne al mercato.** L'intervento prevede la realizzazione di tre pannelli in alluminio che evidenzino la dicitura "MERCATO ITTICO Città di CHIOGGIA" con in evidenza i loghi del comune di Chioggia, della Società Servizi Territoriali, gestore del servizio mercato ittico all'ingrosso e della "Fondazione della Pesca" quale Ente deputato alla promozione, sviluppo e informazione del mondo marinaresco clodiense;

**Sostituzione delle porte di accesso principali (cancelli) al mercato.** L'intervento prevede la sostituzione di tutte le attuali 10 porte di accesso principali (cancelli) al mercato ittico con strutture moderne, confacenti all'immagine del mercato ed oscuranti all'esterno;

**Acquisto di nuovi banchi da esposizione.** L'intervento prevede la fornitura di nuovi banchi da esposizioni del prodotto ittico in sostituzione degli attuali vetusti bancali, al fine di garantire la qualità del prodotto in ottemperanza alle normative di settore;

**Sostituzione delle luci esterne al mercato ittico.** L'intervento prevede la sostituzione di tutte le luci esterne all'immobile del mercato ittico ed illuminanti il piazzale dell'area mercato.

**Digitalizzazione ed Informatizzazione della sala aste del mercato ittico.** L'intervento prevede una serie di migliorie da concordare anche con gli operatori del mercato finalizzate a garantire la digitalizzazione ed informatizzazione della sala aste (es. bilance digitali, orologio digitale per la segnalazione dell'apertura delle contrattazioni, accesso al mercato con badge di riconoscimento, nuovo sistema di logistica del prodotto all'interno della sala aste, ecc).

Per quanto concerne il concreto andamento dal punto di vista economico, si sottolinea quanto segue.

Il complesso dei servizi di gestione del mercato ittico all'ingrosso dimostra la sua sostenibilità economica grazie soprattutto ai proventi derivanti dai diritti di cassa e di mercato



versati dagli operatori autorizzati del mercato alla partecipata, che contribuiscono alla copertura dei costi di esercizio di altri servizi essenziali alla mobilità urbana.

Nell'attuale contratto con SST i proventi dei diritti di cassa e mercato sono di competenza del gestore, senza alcun vincolo di destinazione. Sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale i proventi derivanti dalle multe emesse per violazione del regolamento del mercato ittico accertate dagli operatori con funzioni di guardiania e custodia del mercato.

I proventi derivanti dal servizio suddetto sono utilizzati anche per garantire la sostenibilità economica degli altri servizi affidati alla partecipata che, diversamente dal servizio in oggetto, non comportano ricavi ma solo costi.

Il servizio, quindi, attualmente non è soggetto a compensazione economica da parte dell'Amministrazione.

I dati economici alla data del 31 dicembre 2022 sono rappresentati come segue<sup>5</sup>.

<b>sst</b> società servizi territoriali s.p.a.		<b>2022</b>	
			<b>ITTICO</b>
PRESTAZIONI DI SERVIZI		€ 1.440.266	
ALTRI RICAVI			
<b>RICAVI OPERATIVI</b>		<b>€ 1.440.266</b>	
COSTI DI GESTIONE		€ 590.693	
PERSONALE		€ 161.531	
AMMORTAMENTI		€ 46.482	
<b>COSTI OPERATIVI</b>		<b>€ 798.706</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO</b>		<b>€ 641.560</b>	
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)			

<sup>5</sup> Fonte S.S.T. s.p.a.



A seguire si indica lo stato di realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di servizio:

<b>INVESTIMENTI MERCATO ITTICO</b>	<b>STATO</b>
Sostituzione delle luci interne alla sala aste	REALIZZATO
Impianto di raffrescamento interno alla sala aste	REALIZZATO
Pannelli a messaggi variabile	REALIZZATO
Insegne esterne al mercato	REALIZZATO
Sostituzione delle porte di accesso principali (cancelli) al mercato	DA REALIZZARE
Acquisto di nuovi banchi da esposizione	DA REALIZZARE
Sostituzione delle luci esterne al mercato ittico	REALIZZATO
Digitalizzazione ed Informatizzazione della sala aste del mercato ittico	DA REALIZZARE
<u>altri investimenti realizzati non previsti nel contratto</u>	
Struttura antivolatili padiglione ittico	REALIZZATO
NOTA: alcuni investimenti sono stati realizzati in collaborazione con il Comune di Chioggia con progetti finanziati da fondi FEAMP	

Con riferimento agli standard qualitativi del servizio si evidenzia la presenza di una Commissione Mercato, composta da rappresentanti degli operatori del mercato (pescatori, grossisti, ecc.) da rappresentanti delle istituzioni e dal Direttore del Mercato Ittico, che annovera tra i suoi compiti anche il monitoraggio del livello dei servizi offerti dal Mercato Ittico e si segnala che, al momento, non sono rilevate criticità.

### **3.2 MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO.**

Con deliberazione n° 124 del 26 giugno 2019, il Consiglio comunale della Città di Chioggia ha affidato a S.S.T. s.p.a. secondo le modalità dell'in-house il servizio pubblico di gestione del Mercato Ortofrutticolo al produttore di Brondolo, sino al 30 giugno 2033.

Il servizio è attualmente svolto dalla Società Chioggia Ortomercato del Veneto srl, di cui SST ha una partecipazione dell'42%.

Il Comune ha affidato a SST con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 19/12/2022, l'incarico di verificare la possibilità di elaborare un piano strategico aziendale di medio/lungo periodo finalizzato ad incrementare il volume d'affari di Chioggia Ortomercato



srl al fine di rispettare il parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016 e s.m.i.

Dal punto di vista economico i dati alla data del 31 dicembre 2022<sup>6</sup>:

<b>sst</b>		<b>2022</b>	
		<b>COMPENDIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO</b>	
PRESTAZIONI DI SERVIZI			
ALTRI RICAVI		€ 34.010	
<b>RICAVI OPERATIVI</b>		<b>€ 34.010</b>	
COSTI DI GESTIONE		€ 44.135	
PERSONALE			
AMMORTAMENTI		€ 93.131	
<b>COSTI OPERATIVI</b>		<b>€ 137.266</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO</b>		<b>-€ 103.256</b>	
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)			

### 3.3 CIMITERI E LUCI VOTIVE

Durata contratto: 01 luglio 2018 – 30 giugno 2033.

Il contratto di servizio prevede le seguenti attività:

- gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione elettrica votiva nei civici cimiteri esistenti nel territorio comunale ed in quelli di futura realizzazione nonché tutte le operazioni cimiteriali di cui alle tariffe approvate con D.G. 195.2013 e ss. mod.;
- gestione delle aree cimiteriali, degli immobili, dei beni mobili e degli impianti, strumentali all'esercizio dei servizi affidati;
- la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi, comprese le istruttorie tecnico amministrative relative ai servizi ed alle concessioni, cimiteriali nonché le

<sup>6</sup> Dati forniti da S.S.T. s.p.a. I Ricavi e i costi sono riferiti alla società SST spa e riguardano principalmente canoni e l'IMU pagata al Comune di Chioggia.



competenze comunali di polizia mortuaria in ambito territoriale di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Rimangono in capo al Comune le funzioni che la legge assegna inderogabilmente all'ufficiale di Stato Civile.

I cimiteri affidati alla "Società" sono i seguenti:

- Cimitero comunale di Chioggia (Borgo S. Giovanni);
- Cimitero comunale di Sottomarina;
- Cimitero comunale di Valli;
- Cimitero comunale di Cà Bianca;
- Cimitero comunale di Cavanella;
- Cimitero comunale di S. Anna.

In particolare la Società, conformemente a quanto previsto dal piano industriale 2019-2033, si impegna per tutta la durata dell'affidamento, ed in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario aziendale alla realizzazione dei seguenti investimenti:

1. Messa a norma della camera mortuaria ovvero del luogo ove sostano le salme dei deceduti sul territorio comunale in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per la sepoltura, al fine di garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie.
2. Portineria cimiteri: messa in funzione di un sistema di portineria per l'accesso controllato in tutti i cimiteri in gestione alla società.
3. Sistema di videosorveglianza: consiste nell'istallazione di un sistema video di sorveglianza all'interno dei cimiteri affidati alla società.
4. Sviluppo software Esedra: sviluppo e implementazione del software già in uso presso gli uffici cimiteriali al fine di migliorare la digitalizzazione e l'informatizzazione del servizio, anche nell'ottica di consentire agli utenti il pagamento dei vari tributi cimiteriali da remoto.
5. Sostituzione cancelli di ingresso con cancelli automatici.
6. Acquisto nuovi alzaferetri per l'attività di tumulazione.



7. Riqualificazione e sostituzione di tutte le luci votive con l'obiettivo di conseguire un importante risparmio energetico a parità di luminosità rispetto alle lampade ad incandescenza oltre che una riduzione degli interventi di manutenzione.
8. Acquisto di nuovi beni strumentali per lo svolgimento del servizio quali: scale, distributori di annaffiatori, nuove bacheche per interagire con l'utenza.
9. Rispristino e messa a norma degli ossari comunali.

Il contratto di servizio prevede il diritto di concessione d'uso gratuito sulle aree cimiteriali, sugli immobili, manufatti, e beni mobili facenti parte del patrimonio comunale per l'esercizio dei servizi affidati.

Per quanto riguarda il concreto andamento economico del servizio, con particolare riferimento all'esercizio 2022, si rappresenta quanto segue.

 <b>2022</b>	
	<b>CIMITERI</b>
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 188.663
ALTRI RICAVI	
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>€ 188.663</b>
COSTI DI GESTIONE	€ 268.652
PERSONALE	€ 147.616
AMMORTAMENTI	€ 22.586
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>€ 438.854</b>
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>-€ 250.191</b>
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)	



INVESTIMENTI CIMITERI	STATO
Messa a norma della camera mortuaria	DA REALIZZARE
Portineria cimiteri	DA REALIZZARE
Sistema di videosorveglianza	DA REALIZZARE
Sviluppo software Esedra	REALIZZATO
Automatizzazione cancelli ingresso	REALIZZATO
Nuovi alzaferetri	REALIZZATO
Riqualificazione e sostituzione di tutte le luci votive	DA REALIZZARE
Acquisto di nuovi beni strumentali (scale, distributori di annaffiatoi, nuove bacheche)	REALIZZATO
Rispristino e messa a norma degli ossari comunali	REALIZZATO

INDICATORI DI QUALITA'			
Descrizione	Tipologia indicatore	Servizi cimiteriali	Luci votive
<b>Qualità contrattuale</b>			
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	Le operazioni cimiteriali si differenziano sulla base della necessità contingenti e delle scelte degli utenti: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, affidamento ceneri. Un'ulteriore attività è invece riferita alla gestione delle Concessioni cimiteriali (rilascio, rinnovo, rinuncia, decadenza) la cui tipologia dipende dalla sepoltura richiesta per i defunti Loculi, ossari, cinerari, tombe di famiglia, ecc.). Le operazioni cimiteriali e la gestione delle Concessioni vengono attivate presso l'Ufficio del Servizio Cimiteriale nell'ambito di procedure amministrative predefinite.	La richiesta di abbonamento può essere presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Gli incaricati provvedono alla compilazione del modulo cartaceo e all'inoltro della richiesta al tecnico incaricato. Sono previsti interventi con cadenza almeno settimanale presso i 6 cimiteri comunali. Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Tutte le informazioni sono reperibili anche nel sito <a href="http://www.sstchioggia.it">www.sstchioggia.it</a>
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Cimiteriale	max 7 gg
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Cimiteriale	max 7 gg
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	congruo in riferimento alla tipologia e alla urgenza dell'attività richiesta	max 7 gg
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	max 30 giorni      medio 7 giorni	max 30 giorni      medio 7 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	15 gg	15 gg
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	immediato	7 gg
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	giornaliera	non presente
Carta dei servizi	qualitativo	non presente	non presente
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Il pagamento delle tariffe comunali per le operazioni cimiteriali è eseguito presso l'Ufficio (denaro contante o carta elettronica). Il pagamento del canone di Concessione cimiteriale viene eseguito a favore del Comune di Chioggia mediante disposizione bancaria. Non sono previsti pagamenti rateali.	Per l'attivazione del Servizio il pagamento è eseguito presso l'Ufficio (denaro contante o carta elettronica). Per il pagamento del canone annuale del servizio viene inviato agli abbonati un avviso di scadenza con le indicazioni del pagamento
<b>Qualità tecnica</b>			
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Per ciascun tipo di operazione cimiteriali sono definite specificatamente nel contratto di affidamento a ditta terza	Gli interventi di allacciamento e di manutenzione degli impianti sono affidati ad un tecnico esterno che interviene a seguito delle richieste presentate dagli utenti presso l'Ufficio
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	come sopra	lampade e porta-lampade installate presso le sepolture con impianto elettrico controllato nel corso degli interventi
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	a cura della ditta incaricata (con specificazione in contratto)	a cura del tecnico incaricato
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	presenza di alcuni settori provvisti di impianto a energia solare
<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>			
A agevolazioni tariffarie	quantitativo	su segnalazione del Settore Servizi Sociali del Comune di Chioggia è previsto il sostenimento delle spese funebri per indigenti a carico dell'Ente	non previste
Accessi riservati	quantitativo	non previsti	non previsti
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	manutenzione periodica del verde cimiteriale	gestione delle modifiche anagrafiche dell'abbonamento in caso di decesso dell'utente



### **3.4 PARCHEGGI E GESTIONE CANAL VENA**

Con delibera n° 96 del 27 luglio 2018 il Consiglio comunale ha affidato a S.S.T. s.p.a., secondo la modalità dell'in-house, il servizio per la gestione delle aree di sosta e pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse al codice della strada.

Durata contratto: 31 luglio 2018-30 luglio 2033.

Da un esame del sinallagma contrattuale emerge una compresenza di attività riconducibili al servizio pubblico di rilevanza economica e al servizio di tipo strumentale.

Sono sicuramente riconducibili alla prima fattispecie la gestione dei parcheggi e delle soste a pagamento unitamente alle concessioni posti barca in canal vena.

Per quanto concerne i parcheggi, il servizio consiste nella gestione di circa 1.600 posti auto (stalli) distribuiti nelle aree attive di parcheggio a pagamento di cui al presente elenco:

- Corso del Popolo (tratto non pedonale);
- Viale della Repubblica;
- Sacca San Francesco;
- Isola dell'Unione (lato Est e lato Ovest; ponte translagunare);
- Lungomare Nord (da intersezione viale Umbria);
- Lungomare Sud (intersezione viale Umbria e vie laterali);
- Via S. Venier;
- Viale Veneto;
- Campo Cannoni;
- Park Diga;
- Park Arena;
- Park Isola Verde;
- Park Borgo San Giovanni (Lusenzo);
- Park fronte CAM;
- Park fronte mercato ittico;
- Park Piazzale Europa;
- Box comunali San Felice;
- Parcheggio Marco Polo;
- Zone omogenee a sosta regolamentata individuate dal "Regolamento Generale per la disciplina delle aree pubbliche adibite a parcheggio ed alla sosta dei veicoli nel



Comune di Chioggia” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19.07.2004;

Le aree di sosta sono state implementate in seguito alla realizzazione dei seguenti nuovi parcheggi, la cui gestione è stata affidata a S.S.T. s.p.a.

- Parcheggio Padova:
- Park Boemia.

Il contratto di servizio prevede anche la gestione delle concessioni per gli spazi acquei in Canal Vena ed ha per oggetto il riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei ubicati lungo il Canale e già realizzati dalla partecipata.

Il canone annuale versato dai concessionari gli spazi acquei in Canal Vena è incassato da SST spa e versato al Comune di Chioggia. La società fattura al Comune a titolo di corrispettivo i costi per la gestione e manutenzione del Canale.

La società svolge anche il servizio rimozione natanti che ha per oggetto la rimozione, il trasferimento, la custodia e l'eventuale riconsegna dei natanti abbandonati, che stazionano abusivamente, sommersi e quelli che comunque creano condizioni di impedimento alla navigazione e di pericolo per la pubblica incolumità nelle acque lungo Canal Vena.

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- rimozione, trasferimento e custodia in apposita area dei natanti che occupano, senza autorizzazione, spazi acquei lungo Canal Vena di pertinenza del Comune;
- recupero, trasferimento e custodia in apposita area dei natanti permanentemente sommersi, abbandonati, alla deriva, incidentati, nelle acque comunali;
- alienazione o rottamazione, decorsi i termini di legge, dei natanti considerati abbandonati; - nella rimozione dei pali o delle punte di palo messe in opera abusivamente e/o abbandonati al decadere o alla revoca della concessione di spazio o specchio acqueo;
- recupero di strutture atte all'ormeggio e all'imbarco/sbarco alla deriva che creano condizioni di pericolo per la navigazione.



Per quanto riguarda in concreto andamento dal punto di vista economico del contratto si riportano i principali risultati relativi all'esercizio 2022<sup>7</sup>.

	2022		
	PARCHEGGI	AUTOR. M. POLO	CANAL VENA
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.563.649	€ 33.330	€ 53.905
ALTRI RICAVI			
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>€ 1.563.649</b>	<b>€ 33.330</b>	<b>€ 53.905</b>
COSTI DI GESTIONE	€ 417.570	€ 8.421	€ 50.959
PERSONALE	€ 463.586		
AMMORTAMENTI	€ 69.103	€ 1.303	€ 9.682
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>€ 950.259</b>	<b>€ 9.724</b>	<b>€ 60.641</b>
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>€ 613.390</b>	<b>€ 23.606</b>	<b>-€ 6.736</b>
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)			

A seguire gli investimenti e gli interventi realizzati in relazione a quanto previsto dal contratto di servizio:

INVESTIMENTI PARCHEGGI	STATO
Realizzazione parcheggi a barriera	park instruttura Isola Unione
Realizzazione pannelli informativi	DA REALIZZARE
Sostituzione di tutti i parcometri	REALIZZATO
Gestione informatizzata sanzioni	REALIZZATO
Servizio rimozione autoveicoli	DA REALIZZARE
Sharing E-mobility	DA REALIZZARE
<u>altri investimenti realizzati non previsti nel contratto</u>	
avvio parcheggio Padova	REALIZZATO
avvio parcheggio Boemia	REALIZZATO
avvio autorimessa M.Polo	REALIZZATO
sostituzione di tutti i basculanti autorimessa S. Felice	REALIZZATO

<sup>7</sup> Fonte S.S.T. s.p.a.



Di seguito l'analisi qualitativa mediante indicatori:

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	La richiesta di abbonamento può essere presentata direttamente allo sportello del Servizio Clienti. Gli incaricati, previa verifica dei requisiti richiesti, provvedono alla compilazione del modulo di richiesta disponibile in formato elettronico o cartaceo. Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Tutte le informazioni sono reperibili anche nel sito <a href="http://www.sstchioggia.it">www.sstchioggia.it</a>
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Clienti
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Clienti
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Clienti
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	max 30 giorni      medio 5 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	3 giorni
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	anche immediato, se necessario (con servizio di reperibilità h 24)
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	estiva 3 passaggi settimanali / invernale 2 volte alla settimana
Carta dei servizi	qualitativo	non presente
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Gli abbonamenti vengono pagati presso lo sportello del Servizio Clienti e non sono previste rateizzazione. I pagamenti della tariffa per la sosta ordinaria vengono eseguiti direttamente presso i parcometri o le casse automatiche, dove presenti, con denaro contante, carta elettronica e smartphone
<b>Qualità tecnica</b>		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	modalità definita da provvedimento (Delibera Giunta Comunale) di attivazione delle aree di sosta per quanto riguarda tariffe con eventuali riduzioni, orari e periodi di funzionamento. Attività di scassetamento dei parcometri è periodica (2/3 volte la settimana)
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	n. 46 parcometri      n. 2 casse automatiche
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	presenza della segnaletica obbligatoria
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	sistema di videosorveglianza presente nei parcheggi in struttura - reperibilità h24 degli ausiliari al traffico
<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	stabilite dal singolo provvedimento di attivazione dell'area di sosta
Accessi riservati	quantitativo	se previsti dalla tipologia dell'area di sosta (autorimesse per abbonati)
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	- presenza di NUMERO VERDE dedicato - attività di mailing per tipologie di utenti

### 3.5 Z.T.L.

La rivisitazione dell'area pubblica del centro storico di Chioggia da destinare a zona a traffico limitato (Z.T.L.), trova la sua genesi nella deliberazione n. 65 del 19.07.2004, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Generale per la disciplina delle aree pubbliche adibite al parcheggio ed alla sosta dei veicoli nel comune di Chioggia. L'art. 3, comma 2, prevede espressamente, in armonia con il comma 9 dell'art.7 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) che: *“Con apposita Deliberazione della Giunta Comunale verrà istituita una Zona a Traffico Limitato, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del vigente Codice*



# *Città di Chioggia* Città d'arte

---

della Strada, in corrispondenza di tutta l'area del centro storico, estendendo in misura rilevante l'attuale Z.T.L., allo stato limitata al solo Corso del Popolo Nord”.

Il primo atto di giunta in tal senso è la delibera 254 del 07/08/2008 avente per oggetto “Istituzione della zona a traffico limitato del centro storico del Comune di Chioggia”, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 03/04/2009 con oggetto “Modifica alla viabilità del centro di Sottomarina, funzionali all’entrata in vigore della zona a traffico limitato nel centro storico di Chioggia” mentre il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 220 del 15 ottobre 2013, CUP I99G08000050004. Il documento approvato dalla giunta prevede un quadro economico di € 250.000,00 con l’individuazione di n. 7 varchi per la messa in funzione della ZTL, precisamente:

Varco n. 1 – Campo Marconi;

Varco n. 2 – Fondamenta Canal Lombardo;

Varco n. 3 – Calle Duomo;

Varco n. 4 – Corso del Popolo;

Varco n. 5 – Fondamenta San Domenico sud;

Varco n. 6 – Fondamenta San Domenico nord;

Varco n. 7 – Isola dell’Unione;

Come già precisato, nel 2018, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 96, ha approvato il Piano di Sviluppo Strategico Industriale di SST Spa con il contestuale affidamento in house di alcuni servizi, tra i quali figura la gestione aree di sosta a pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse al codice della strada.

Il contratto di servizio, di cui si è già parlato nel corso della presente relazione, è stato sottoscritto in data 12.09.2018, e tra le altre attività, prevede l’effettuazione di servizi ausiliari al governo della circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio comunale, che comportano un investimento complessivo pari ad Euro 250.000,00 e che hanno per oggetto la realizzazione e la gestione, per conto del Comune, secondo il succitato piano industriale dell’azienda 2019 – 2033 ed il progetto esecutivo condiviso con l’Amministrazione comunale e approvato con delibera di giunta n° 244/2018, degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL) e dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio comunale, ponendosi come finalità il mantenimento e lo



sviluppo di un sistema coordinato e integrato di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato del Comune da parte dei veicoli a motore. Tale servizio, svolto nelle aree ZTL e nelle zone a sosta regolamentata istituite dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, consiste:

- nell'installazione e nell'esercizio degli impianti per la rilevazione delle violazioni delle limitazioni e divieti di accesso e circolazione;
- nelle attività di rilascio e ritiro di permessi, autorizzazioni e contrassegni, anche per veicoli esenti da limitazioni, secondo le indicazioni fornite dal Comune;
- nella riscossione diretta delle somme eventualmente previste dall'apposito tariffario per l'accesso o la circolazione nelle zone a traffico limitato, anche con riguardo alle altre zone a sosta regolamentata istituite dal Comune;
- nelle attività di controllo del rispetto delle limitazioni.

L'attività svolta da S.S.T. sino alla data del 31 dicembre 2022 in esecuzione delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio può essere così sintetizzata:

- - installazione varchi e implementazione software gestione permessi;
- - istituzione ufficio ZTL con apertura al pubblico per informativa e rilascio permessi

Per quanto concerne il concreto andamento dal punto di vista economico e la qualità del servizio si rappresenta quanto segue<sup>8</sup>.

 <b>2022</b>	
	<b>ZTL</b>
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 60.565
ALTRI RICAVI	
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>€ 60.565</b>
COSTI DI GESTIONE	€ 29.569
PERSONALE	
AMMORTAMENTI	€ 22.084
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>€ 51.653</b>
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>€ 8.912</b>
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)	

<sup>8</sup> Fonte S.S.T. s.p.a.



Standard qualitativi e soddisfazione utenza al momento non rilevabili.

#### **4. CONSIDERAZIONI FINALI**

Dall'analisi puntuale dei servizi pubblici di rilevanza economica non a rete riportati nella presente relazione, tenuto conto del risultato d'esercizio conseguito dalla Società *in house* nel 2022, emerge che nel suo complesso la gestione può considerarsi orientata al rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza con un sostanziale rispetto degli obblighi contenuti nei contratti di servizio. L'assenza di compensazioni economiche a carico del Comune per riequilibrare il piano economico-finanziario dei servizi affidati in house alla controllata S.S.T. s.p.a., rende neutro l'impatto degli affidamenti sugli equilibri dell'Ente socio. Risulta comunque necessario monitorare costantemente oltre che il rispetto degli obblighi previsti nei vari contratti di servizio, anche la gestione della Società al fine di verificare il mantenimento degli equilibri economico, finanziario e monetario, unitamente al rispetto degli standard di qualità dei servizi offerti alla collettività che potrebbero risultare compromessi dalle fluttuazioni congiunturali del sistema economico.



# *Città di Chioggia* Città d'arte

## **CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Parere n.22/2023**

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n° DEL-386-2023 *“REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.”. ED APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022 RELATIVAMENTE AGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE.*

L'organo di revisione nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 27.07.2023 per il triennio 2023-2026 nelle persone di:

- Dott. Cristiano Maccagnani - Presidente del Collegio dei revisori
- Dott. Augusto Maggiori – Componente del Collegio dei revisori
- Dott. Poloniato Roberto – Componente del Collegio de revisori

### **Premesso che**

il giorno 7 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria, nominato dal Consiglio Comunale della Città di Chioggia con deliberazione n° 105 del 27 luglio 2023, ha esaminato, per esprimere il proprio parere in merito, la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. DEL-386-2023 predisposta dal Servizio Economato e Società Partecipate ad oggetto: *“REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.”. ED APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022 RELATIVAMENTE AGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE.*

### **Considerato che:**

- L'art. 239 del d. lgs 267/2000 e s.m.i. “Funzioni dell'Organo di Revisione”;
- Il d. lgs 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica in particolare gli artt. 4 e 20.
- Il d. lgs 201/2022 in tema di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in particolare l'art. 30.
- l'obiettivo della normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, considerando i seguenti criteri (indicati agli artt. 20 commi 1 e 2 e 24 del D.Lgs. 175/2016):
  - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  - b) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

### **Esaminata**

-La proposta di deliberazione DEL-386-2023 ad oggetto: “*REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.*”. *ED APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS 201/2022 RELATIVAMENTE AGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE.*”.

### **Osservato che**

- con delibera n° 160 del 28 settembre 2017 il Consiglio Comunale ha adottato Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016 e smi ed ha provveduto ad effettuare le ricognizioni e le razionalizzazioni annuali previste dall'art. 20 del d. lgs 175/2016 con i seguenti atti:
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 ad oggetto: “*piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 17/12/2019 ad oggetto: “*Nuova revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 29/12/2020 “*Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;
  - deliberazione del Consiglio Comunale n° 208 del 20/12/2021 “*Revisione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;
  - deliberazione del Consiglio Comunale n° 157 del 19/12/2022 “*Revisione e Razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;

### **rilevato che**

- l'Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. DEL-386-2023 comporta un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Chioggia detiene partecipazioni dirette o indirette, contiene una relazione tecnica (paragrafo 2) sui principali risultati ottenuti dal piano o processo di razionalizzazione (ART. 20, comma 2, del d.lgs 175/2016) e propone azioni di razionalizzazione laddove necessarie, azioni in linea con gli obiettivi della normativa: riduzione delle partecipazioni societarie e monitoraggio di quelle non rispettose di tutti i parametri previsti dall' art. 20 del d. lgs. 175/2016.
- l'Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. DEL-386-2023 è stato redatto anche nel 2023 secondo le: “*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali emanate dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n° 22/SEZAUT/2018/INPR*”, anche al fine di garantire la comparabilità del documento con le annualità precedenti.
- a seguito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A alla proposta di deliberazione di Consiglio DEL-386-2023, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l'Ente si esprime secondo i seguenti esiti/obiettivi:

SOCIETÀ	TIPO PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITI RICOGNIZIONE
SOCIETÀ SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.	DIRETTA	100,00%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
A.C.T.V. S.P.A.	DIRETTA	11,27%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
VERITAS SPA	DIRETTA	8,26%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO S.R.L.	INDIRETTA	42,00%	MANTENIMENTO CON RAZIONALIZZAZIONE
CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE S.R.L.	INDIRETTA	10,00%	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE COME DA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 NOVEMBRE 2022

- l'analisi condotta tiene conto di quanto stabilito dal d. lgs. 175/2016, con particolare riferimento agli artt. 4, 20 e 24.

Il Collegio in questa sede evidenzia l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate anche in relazione al tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D. Lgs n. 175/2016 e successive modificazioni;

#### Preso atto che

l'Allegato A" ad oggetto "RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO" con l'appendice di cui all'art. 30, comma 2, del d. lgs 201/2022 con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati *in house* dal Comune di Chioggia;

#### Visti

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di delibera n° 384/2023;

#### esprime

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di deliberazione n. DEL-433-2022 relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Chioggia alla data del **31 dicembre 2022**.

#### Raccomanda

- **di monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **di monitorare costantemente** gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento a quelli gestiti secondo la modalità di cui all'14, comma 1, lettera C, del d. lgs 201/2022;
- **di verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo.

Si invita Codesto Ente ad inviare senza indugio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**L'Organo di revisione Economico Finanziaria**

MACCAGNANI dott. CRISTIANO (Presidente)

*(firmato digitalmente)*

MAGGIORI dott. AUGUSTO

*(firmato digitalmente)*

POLONIATO dott. ROBERTO

*(firmato digitalmente)*